

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### I. Introduzione

Il presente schema di decreto, predisposto in base alla legge 6 agosto 2013, n. 96, (Legge di delegazione europea 2013) è volto a recepire la direttiva 2012/18/UE sul controllo dei pericoli derivanti da gravi incidenti industriali (cd. "Seveso III").

### II. Contesto normativo europeo

La normativa cosiddetta "Seveso", sul controllo dei pericoli derivanti da gravi incidenti connessi con sostanze pericolose risale al 1982, quando fu adottata la direttiva 82/501/CEE, che ha obbligato i gestori di stabilimenti che rientravano nel suo campo di applicazione a definire una strategia di prevenzione degli incidenti gravi connessi con determinate sostanze pericolose e a dotarsi dei relativi strumenti di attuazione. La direttiva ha, inoltre, introdotto l'obbligo di definire piani di emergenza per le zone vicine ed iniziative per limitarne le conseguenze. Successivamente sono state adottate le direttive 96/82/CE (cd. "Seveso II"), recepita in Italia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e 2003/105/CE, recepita con il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238.

La direttiva 2012/18/UE (cd. "Seveso III") sostituirà integralmente, a partire dal 1° giugno 2015, le vigenti direttive 96/82/CE e 2003/105/CE. L'articolo 30, della direttiva 2012/18/UE recante modifiche all'allegato I della direttiva 96/82/CE, da applicarsi, a norma dell'articolo 31, in deroga al predetto termine del 1° giugno 2015, a partire dal 15 febbraio 2014, è stato recepito con il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 48.

Oltre agli aggiornamenti tecnici necessari per l'adeguamento alla nuova classificazione delle sostanze chimiche introdotta dal regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele, le principali novità introdotte dalla direttiva 2012/18/UE sono volte a:

- migliorare e aggiornare la direttiva in base alle esperienze acquisite con la Seveso II, in particolare per quanto riguarda le misure di controllo degli stabilimenti interessati;
- semplificarne l'attuazione nonché ridurre gli oneri amministrativi;
- garantire ai cittadini coinvolti un migliore accesso all'informazione sui rischi dovuti alle attività dei vicini impianti industriali "Seveso" e su come comportarsi in caso di incidente nonché una efficace partecipazione alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante;
- garantire ai cittadini ai quali non siano state fornite adeguate informazioni o la possibilità di partecipazione, in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998, di avviare azioni legali.

### III. Normativa nazionale e novità introdotte dallo schema di decreto di recepimento

La normativa nazionale vigente in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose è costituita dal citato decreto legislativo n.334/99 (come modificato dal decreto legislativo n. 238/2005, di attuazione della direttiva 2003/105/CE). Detto provvedimento, che, come detto, ha recepito direttiva 96/82/CE, (cd. "Seveso II"), si applica "agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato 1" (articolo 2, comma 1). Sono, invece, esclusi dal campo di applicazione: gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari; i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti; il



trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo; il trasporto di sostanze pericolose in condotta; lo sfruttamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione; l'esplorazione e lo sfruttamento offshore di minerali; le discariche di rifiuti; il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia. E' opportuno evidenziare che il decreto legislativo n. 334/1999 ha demandato la definizione di aspetti tecnici specifici a successivi decreti attuativi solo in parte adottati ed, inoltre, ha attribuito, in via transitoria, allo Stato l'esercizio di determinate competenze (relative essenzialmente alle istruttorie e ai controlli sugli stabilimenti con maggiori quantitativi di sostanze pericolose e alla pianificazione di emergenza), nelle more del loro trasferimento alle regioni, in attuazione dell'art. 72 del decreto legislativo n. 112/1998. Tale trasferimento di funzioni non si è ad oggi verificato, per la mancata realizzazione delle condizioni previste dallo stesso articolo 72.

Lo schema di decreto in esame, che tiene conto delle risultanze emerse nell'ambito di un tavolo tecnico appositamente costituito per coinvolgere gli organismi statali e regionali interessati, abroga il vigente decreto legislativo n. 334/99, come modificato dal decreto legislativo n. 238 del 2005, di cui ripropone sostanzialmente impianto e contenuto, opportunamente aggiornati al fine di renderli conformi alla nuova direttiva.

Come già detto, il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative alle attività a rischio di incidente rilevante, previsto all'articolo 72 del decreto legislativo n. 112/1998, non si è ancora realizzato e tali funzioni sono state esercitate sino ad oggi, con estrema efficacia, in via transitoria, dallo Stato (Ministero dell'interno, tramite il CNVVF e le Prefetture). In considerazione di ciò lo schema di decreto in esame, conferma l'assetto delle competenze previsto dal decreto legislativo n.334/99, ed attribuisce, fino all'avvenuto trasferimento alle regioni delle funzioni di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, al Ministero dell'interno le funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di soglia superiore di cui all'art. 8 del decreto legislativo n.334/99, nonché quelle riguardanti la pianificazione di emergenza esterna degli stabilimenti, l'effetto domino e i pareri tecnici sull'urbanizzazione e alle regioni le funzioni di controllo sugli stabilimenti di soglia inferiore di cui all'art. 6 del decreto legislativo (comma 2), già previste all'art. 25, comma, 2, dello stesso decreto n. 334 del 1999. A quest'ultimo proposito si precisa che il provvedimento in esame rafforza il criterio "dimensionale", già introdotto dal decreto legislativo 334/99, ai fini del riparto delle funzioni amministrative fra Stato e Regioni. L'esercizio delle funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di soglia superiore richiede, infatti, competenze e strumentazioni oggi in possesso dell'amministrazione statale grazie all'esperienza maturata dal 1999 nell'applicazione della normativa "Seveso".

Tenuto conto del ritardo più che decennale registrato nella attuazione della normativa "Seveso", al fine di garantire la piena operatività delle disposizioni previste dal presente decreto, si è ritenuto di prevedere già nel provvedimento in esame anche le norme di carattere tecnico necessarie per la sua applicazione. Ciò consentirà non solo di rendere immediatamente applicabile la nuova disciplina, ma anche di azzerare il ritardo pregresso e di ridurre al minimo la nuova decretazione attuativa. Gli allegati tecnici al provvedimento in esame comprendono, infatti, l'intera normativa di attuazione prevista dal decreto legislativo n. 334/1999, opportunamente aggiornata, compresa quella ancora oggi non adottata (ALLEGATI da B a L), nonché le norme tecniche necessarie per l'attuazione del presente decreto (ALLEGATI A ed M).

Conseguentemente, dunque, è stata prevista la contestuale abrogazione dei provvedimenti ad oggi adottati per dare esecuzione al decreto legislativo n. 334 del 1999 e, nel dettaglio, del :

- a) decreto ministeriale 16 marzo 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1998, n. 74), sostituito dall'allegato B;
- b) decreto ministeriale 9 agosto 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2000, n. 195), sostituito dall'allegato B;



- c) decreto ministeriale 9 agosto 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2000, n. 196), sostituito dall'allegato D;
- d) decreto del Ministero dell'interno 19 marzo 2001 (Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80), sostituito dall'allegato L;
- e) decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 138 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2009, n. 226), sostituito dall'allegato F;
- f) decreto ministeriale 24 luglio 2009, n. 139 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2009, n. 226), sostituito dall'allegato G.

Oltre a quanto già illustrato, fra le principali innovazioni introdotte dal provvedimento in esame rispetto alle previsioni del decreto legislativo 334/99, si ritiene di dover segnalare:

- il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento espletato dal MATTM, attraverso l'istituzione, presso il Ministero, di un coordinamento per l'uniforme applicazione nel territorio nazionale della normativa introdotta, composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali interessate, e dagli organi tecnici (art. 11);
- l'introduzione di una modulistica unificata, a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico per la comunicazione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore (ALLEGATO 5);
- il meccanismo della "deroga", previsto dalla direttiva per le sostanze non in grado, sotto determinate condizioni, di generare incidenti rilevanti (art. 4);
- il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti (art. 27);
- il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (artt. 23-24).

A seguito dei lavori del citato Tavolo tecnico sono state, inoltre, introdotte, ove possibile e senza pregiudicare i livelli di sicurezza attualmente assicurati, semplificazioni al sistema vigente. Tali semplificazioni riguardano: l'eliminazione degli obblighi per i gestori sotto soglia (art.5, comma 2, del decreto legislativo 334/99), l'allineamento alle disposizioni della direttiva per quanto riguarda la possibilità di non predisporre il piano di emergenza esterna in caso di dimostrata assenza di effetti degli incidenti all'esterno dello stabilimento (art.21, comma 11) e l'eliminazione, su indicazione del Ministero competente, dell'obbligo di regolamentazione delle attività portuali di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 334/99.

#### **IV. Descrizione dell'articolato e degli allegati**

Lo schema di decreto proposto è composto di quattro capi, sei allegati numerici e undici allegati letterali.

**Il capo I "Principi generali e campo di applicazione" (artt. da 1 a 4)** definisce: finalità (art. 1), campo di applicazione (art. 2), definizioni (art. 3) e procedure per la valutazione delle richieste di deroga per quelle sostanze pericolose che, per determinate condizioni fisico chimiche, non appaiano in grado di rappresentare pericolo di incidente rilevante (articolo 4), secondo criteri e modalità descritti all'allegato A.

Si illustrano di seguito i richiamati articoli.



*Articolo 1: "Finalità"* - Il comma 1, recependo l'articolo 1 della direttiva 2012/18/UE, individua, nella prevenzione degli incidenti industriali rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e nella limitazione delle conseguenze, derivanti dagli stessi, per la salute umana e per l'ambiente le finalità del decreto in esame. Il comma 2 dispone, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome, il necessario adeguamento dei propri ordinamenti al fine di dare applicazione alle disposizioni del presente decreto. Il comma 3 reca disposizioni per l'applicazione del decreto nelle Province autonome di Bolzano e Trento. Il comma 4 specifica che le funzioni amministrative di cui al Capo II sono esercitate dallo Stato in via transitoria in attesa dell'attuazione dell'art. 72 del decreto legislativo n. 112/1998.

*Articolo 2: "Ambito di applicazione"* - Recepisce la corrispondente disposizione dell'articolo 2 della direttiva 2012/18/UE e definisce il campo di applicazione del provvedimento. Al comma 1 si specifica che il provvedimento si applica agli stabilimenti come definiti all'articolo 3. Al comma 2 sono elencati gli stabilimenti esclusi dal campo di applicazione, in linea con le corrispondenti fattispecie previste all'art. 2, paragrafo 2, della direttiva. Al comma 3 si specifica l'applicazione del provvedimento agli impianti di stoccaggio sotterraneo di gas, e si fa riferimento, per le modalità di attuazione delle relative istruttorie e controlli, all'allegato M, che aggiorna gli indirizzi già emanati dai ministeri dell'ambiente, dell'interno e dello sviluppo economico in base al decreto legislativo n. 334/99. Al comma 4 è stata novellata la disposizione riguardante l'applicazione della normativa del decreto agli scali merci terminali di ferrovie già prevista all'art.4, comma 2, del decreto legislativo n. 334/99, aggiornandone la fattispecie, sulla base di un contributo specifico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al comma 5, come già indicato all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 334/99, si stabilisce che le disposizioni del presente decreto non pregiudicano e non sostituiscono le norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

*Articolo 3: "Definizioni"* - L'articolo fornisce le definizioni necessarie alla corretta lettura del provvedimento. Sono state adottate integralmente tutte le definizioni previste all'articolo 3 della direttiva, salvo alcune modifiche lessicali necessarie a chiarirne il significato. Si evidenzia che la direttiva ha introdotto, oltre alla distinzione tra stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore, le definizioni di "nuovo stabilimento", "stabilimento preesistente" e "altro stabilimento". Alle categorie di stabilimenti, così individuate, si applica una differente tempistica in relazione agli adempimenti previsti a carico del gestore.

Sono state, infine, aggiunte due nuove definizioni, non presenti nella direttiva:

- quella di "deposito temporaneo intermedio", termine previsto all'art. 2, comma 2, lettera c), che mira a distinguere, come proposto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, dal deposito per fini di stoccaggio e/o trattamento delle sostanze, le soste temporanee dovute alle condizioni di trasporto e/o ad eventuali cambi di mezzo necessari per raggiungere la meta finale, che sono escluse dall'applicazione del decreto (**lett. s**);
- quella di "autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante" (**lett. z**). Tale definizione si è resa opportuna per favorire una lettura più agevole del provvedimento, considerato l'assetto delle competenze adottato a livello nazionale, che prevede un'autorità competente per gli stabilimenti di soglia superiore (CTR - art. 10) ed una diversa autorità per gli stabilimenti di soglia inferiore (Regione od altro organo da essa designato).

*Articolo 4: "Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa"* - Recepisce il corrispondente articolo 4 della direttiva. Si tratta di una disposizione nuova rispetto alla Seveso II. Al comma 1 si prevede la possibilità per il MATTM, con la



collaborazione tecnica dell'ISPRA e su proposta del gestore o di altro soggetto interessato, di valutare eventuali particolari condizioni chimico fisiche di una sostanza, inserita all'allegato 1, che permettano di prevedere l'impossibilità pratica che un incidente rilevante si verifichi. Gli esiti di detta valutazione, volta a verificare l'ammissibilità e l'opportunità della proposta di deroga, sono comunicati dal comune introdotte, in via provvisoria all'allegato G MATTM, in caso di esito positivo, alla Commissione europea (comma 6). Il comma 2 rimanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente la definizione dei criteri e delle modalità di valutazione, comunque reintrodotti, in via transitoria, all'allegato A, mentre definisce i contenuti, in termini di informazioni (comma 4) e caratteristiche della sostanza, che la richiesta di valutazione inviata dal gestore o da altro soggetto interessato dovrà necessariamente avere per la sua stessa ammissibilità. Il comma 3 indica ulteriori caratteristiche di cui tenere conto nella valutazione di pericolosità della sostanza. Al comma 5 viene previsto un termine di 120 gg. per la comunicazione, da parte del MATTM, degli esiti dell'istruttoria tecnica condotta per la valutazione appena descritta al proponente.

**Il capo II "Competenze" (artt. da 5 a 11)** definisce l'assetto delle competenze ed assegna le relative funzioni in materia.

Si illustrano di seguito i richiamati articoli.

*Articolo 5 "Funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"* – Questo articolo ed i seguenti, contenuti nel *CAPO II – Competenze*, definiscono le funzioni delle autorità competenti, come richiesto dall'articolo 6.1 della direttiva. L'articolo in esame, elenca e definisce le funzioni di indirizzo e coordinamento nazionale nonché di informazione alla Commissione europea ed agli altri Stati Membri, attribuite al MATTM in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose,

In merito alle funzioni in ambito UE, il MATTM è tenuto a: a) comunicare allo Stato Membro interessato la mancata predisposizione del Piano di emergenza esterna, nel caso di uno stabilimento, prossimo al confine di Stato, che sia stato esentato dagli obblighi di cui all'articolo 21, vista l'impossibilità di generare pericolo di incidente rilevante al di fuori dei confini dello stabilimento stesso; b) fornire ogni utile informazione allo Stato Membro che possa subire gli effetti transfrontalieri di un incidente rilevante; c) informare la Commissione europea in merito agli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale, con le modalità stabilite all'articolo 26; d) presentare, ogni quattro anni, alla Commissione europea una relazione periodica in merito all'applicazione della direttiva 2012/18/UE; e) comunicare alla Commissione europea il nome e la ragione sociale del gestore e l'indirizzo degli stabilimenti soggetti all'articolo 2, comma 1, nonché le informazioni sulle attività dei suddetti stabilimenti, con le modalità stabilite all'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2012/18/UE (comma 2).

Con riferimento ai compiti di indirizzo e coordinamento affidati al MATTM, in collaborazione con l'ISPRA (comma 3), assume un'importanza fondamentale l'attività volta alla predisposizione, alla gestione ed all'aggiornamento dell'inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e della banca dati sugli esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e delle ispezioni. Tale inventario, già previsto all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n.334/99, è utilizzato anche al fine della trasmissione delle notifiche da parte dei gestori e dello scambio delle informazioni tra le amministrazioni competenti. Il comma 4 prevede che le autorità competenti rendano disponibili, per via telematica, al MATTM le informazioni necessarie per le comunicazioni di cui al comma 2.

*Articolo 6: "Funzioni del Ministero dell'interno"* – Elenca e definisce le funzioni del Ministero dell'interno in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. *In primis* (comma 1) al Ministero dell'interno è affidata la funzione di istituire i CTR,



secondo le modalità stabilite all'articolo 10. Il Ministero dell'interno (comma 2), attraverso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica ed in collaborazione con ISPRA, predispone il piano di ispezione di cui all'articolo 27, comma 3, per gli stabilimenti di soglia superiore e coordina la programmazione delle ispezioni ordinarie predisposta dai Comitati tecnici regionali per gli stabilimenti di soglia superiore. I CTR sono, dunque, individuati come autorità competente per tali stabilimenti, per i quali sono tenuti a: svolgere le istruttorie per i rapporti di sicurezza, programmare e svolgere le ispezioni ordinarie di cui all'articolo 27, applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 28 e fornire le informazioni necessarie al MATTM per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 (comma 3). Il comma 4 dispone che i CTR, su istanza del Comune, forniscano un parere tecnico di compatibilità territoriale ed urbanistica alle autorità competenti per la pianificazione territoriale ed urbanistica. Al comma 5 è previsto che i CTR, d'intesa con l'autorità competente per gli stabilimenti di soglia inferiore (Regione o altro organismo da essa designata), individuino aree ad elevata concentrazione di stabilimenti e/o eventuali stabilimenti soggetti ad effetto domino. Al comma 6, infine, si stabilisce che il Ministero dell'interno, attraverso i Prefetti competenti per territorio, si occupi della predisposizione e dell'attuazione dei piani di emergenza esterna per tutti gli stabilimenti.

*Articolo 7: "Funzioni delle Regioni"* - Elenca e definisce le funzioni delle Regioni in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Le Regioni assumono la funzione di autorità competente per gli stabilimenti di soglia inferiore o designano, a tal fine, un altro organismo a livello regionale, quali, ad esempio, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Le competenze per tali stabilimenti riguardano: la predisposizione del piano di ispezione; la programmazione e la disposizione delle ispezioni ordinarie e straordinarie; la collaborazione con i CTR per l'individuazione degli stabilimenti soggetti ad eventuali effetti domino e delle aree ad elevata concentrazione dei suddetti stabilimenti e la trasmissione al MATTM delle informazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5.

*Articolo 8: "Funzioni dei Comuni"* - Definisce il ruolo dei Comuni in materia. Nello specifico, ai Comuni sono affidate le funzioni relative al controllo dell'urbanizzazione in relazione alla presenza di stabilimenti "Seveso" indicate all'articolo 22 e quelle volte ad assicurare l'adempimento degli obblighi di informazione, consultazione e partecipazione al processo decisionale del pubblico, previsti agli articoli 23 e 24 dello schema di decreto in esame.

*Articolo 9: "Organi tecnici nazionali"* - Elenca gli organi tecnici nazionali di cui i Ministeri competenti in materia "Seveso", in relazione alle specifiche competenze, possono avvalersi ai fini dell'applicazione delle disposizioni dello schema di decreto in esame (ISPRA; ISS; INAIL; ed il Corpo Nazionale dei VVF). A tali organi è riconosciuta la facoltà, nell'ambito della disponibilità dei propri bilanci, di organizzare e promuovere programmi di formazione in materia di incidenti industriali rilevanti.

*Articolo 10: "Comitato tecnico regionale: composizione e funzionamento"* - Il Ministero dell'interno ha il compito di istituire i CTR in ambito regionale, come indicato all'articolo 6, comma 1. Al comma 1 è, altresì, indicata la composizione del CTR.

Tale comitato ha struttura, compiti e modalità di funzionamento simili al Comitato tecnico regionale già previsto e operante in base all'articolo 19 del decreto legislativo n.334/99. E' previsto che la composizione base del CTR possa essere integrata da esperti qualificati, qualora lo stabilimento in questione svolga particolari tipologie di attività (miniere/cave/stoccaggio sotterraneo o impianti in porti con funzioni industriali, petrolifere, commerciali). Ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono disciplinate la costituzione ed il funzionamento dei CTR e, in particolare, la costituzione di gruppi di lavoro per lo svolgimento delle istruttorie. Al comma 8 è prevista la possibilità per i CTR di avvalersi del



supporto tecnico-scientifico di istituzioni pubbliche competenti. Al comma 9, infine, si stabilisce che per le attività svolte nell'ambito del Comitato non siano corrisposti compensi o emolumenti.

*Articolo 11: "Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale"* - L'articolo recepisce la disposizione di cui all'articolo 6.1 della direttiva, che stabilisce che gli Stati membri, qualora designino più di una autorità competente, provvedano affinché le procedure relative allo svolgimento dei rispettivi compiti siano pienamente coordinate. Al comma 1 è prevista la costituzione, presso il MATTM, del Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della normativa "Seveso". Tale Coordinamento, che ricalca l'analoga struttura istituita all'articolo 29-quinquies del decreto legislativo n.152/2006 in materia di autorizzazione integrata ambientale, è formato da rappresentanti dei Ministeri competenti (MATTM; Ministero interno; Ministero della salute; Ministero dello sviluppo economico; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), del Dipartimento di protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, delle Regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). E' prevista anche la partecipazione di rappresentanti degli organi tecnici nazionali citati all'articolo 9. Le finalità e gli obiettivi del Coordinamento nazionale sono stabiliti al comma 2 e riguardano l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse, anche al fine di garantire un'applicazione omogenea delle disposizioni dello schema di decreto in esame, di prevenire situazioni di inadempienza e le relative conseguenze. Al comma 3 è stabilito che il ruolo di segreteria tecnica del Coordinamento sia affidato all'ISPRA. Il comma 4 prevede che il Coordinamento possa formulare proposte ai fini dell'eventuale aggiornamento degli allegati. Il Ministero dell'ambiente è incaricato, attraverso pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, di rendere note le determinazioni del Coordinamento (comma 5). Al comma 6 si stabilisce che per le attività svolte nell'ambito del Coordinamento non siano corrisposti compensi o emolumenti. Il comma 7 dispone che le autorità competenti in materia di rischio di incidente rilevante cooperino, in ambito regionale, nello svolgimento dei propri compiti.

**Il capo III "Adempimenti"** (artt. da 12 a 27) definisce gli adempimenti a carico del gestore e delle autorità competenti, sia per gli stabilimenti di soglia inferiore che per quelli di soglia superiore.

Si illustrano di seguito i richiamati articoli

*Articolo 12: "Obblighi generali del gestore"* - L'articolo recepisce i corrispondenti commi dell'articolo 5 della direttiva ed individua gli obblighi generali del gestore. Il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire gli incidenti rilevanti, nonché a limitarne le conseguenze (comma 1). Inoltre, è tenuto a dimostrare alle competenti autorità, specie in occasione di controlli ed ispezioni, l'effettivo adempimento delle disposizioni dello schema di decreto in esame (comma 2).

*Articolo 13: "Notifica"* - L'articolo, che recepisce la corrispondente disposizione dell'articolo 7 della direttiva 2012/18/UE, al comma 1, prevede l'obbligo per il gestore di inoltrare una notifica, ai soggetti ivi indicati, redatta secondo il modulo di cui all'allegato 5. Al medesimo comma sono stabiliti, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva ed alle tempistiche già previste all'articolo 6 del decreto legislativo n.334/99, i termini per l'invio della notifica. Tali termini sono diversi a seconda che si tratti di notifica relativa ai "nuovi stabilimenti", come definiti all'articolo 3, comma 1, lett. e), (180 gg. prima della costruzione o 60 gg. prima della modifica dell'inventario delle sostanze) o relativa agli altri stabilimenti soggetti alla normativa "Seveso" (un anno a decorrere dalla data in cui lo stabilimento rientra nell'ambito di applicazione dello schema di decreto in esame). Al comma 2, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 7 della direttiva, vengono definite le informazioni che la notifica, che ha la forma di una autocertificazione, deve contenere; si evidenzia che, alla lettera f) è stato eliminato il riferimento al deposito contenuto nel



corrispondente punto della direttiva, in quanto già implicito nella definizione di “stabilimento” di cui all’art.3. Il comma 3 recepisce il paragrafo 3 dell’articolo 7 della direttiva. Il comma 4 è funzionale all’attuazione dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva, in quanto stabilisce che, in analogia a quanto già previsto dal decreto legislativo n.334/99, il gestore trasmetta, insieme alla notifica, anche le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5, che saranno utilizzate ai fini dell’informazione per il pubblico e per le autorità competenti.

Il comma 5 disciplina strumenti e modalità di invio telematico della notifica, da parte del gestore, tramite l’inventario degli stabilimenti presso ISPRA, coordinato dal MATTM, previsto dall’articolo 5, comma 3, del presente decreto. Il comma prevede che il gestore usufruisca, a regime, dell’inventario nazionale ISPRA/MATTM per effettuare direttamente la notifica presso gli enti destinatari di cui al comma 1. Il modulo di cui all’allegato 5 è predisposto per essere compilato ed inviato per via telematica e contiene sia la notifica di tutte le informazioni alle autorità competenti, sia le informazioni da rendere costantemente disponibili al pubblico in formato elettronico, come richiesto all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva. In via transitoria, nelle more dell’attivazione del servizio di invio telematico da parte di ISPRA, è previsto l’invio della notifica e delle informazioni di cui all’allegato 5 attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) e con firma digitale agli enti citati al comma 1. Tali informazioni verranno rese disponibili alle amministrazioni competenti per i controlli ed agli organi tecnici attraverso l’inventario nazionale. Al comma 6 sono citati i documenti e le certificazioni che il gestore può volontariamente allegare alla notifica, come previsto all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva. Al comma 7, come previsto all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva, vengono elencati tutti i casi in cui il gestore è tenuto ad aggiornare la notifica; si evidenzia che il comma recepisce l’art. 7, paragrafo 4 della direttiva, ove si stabilisce che il gestore informi anticipatamente l’autorità competente degli eventi elencati. Al comma 8 è previsto che il gestore informi le autorità destinatarie della notifica dell’avvio delle attività, a seguito di nuove costruzioni o modifiche, come già disposto all’articolo 6, comma 6-bis, del decreto legislativo n.334/99. Al comma 9, infine, si stabilisce che gli oneri sostenuti per la verifica delle informazioni fornite attraverso la notifica, necessaria ai fini delle comunicazioni da parte del MATTM alla Commissione europea in applicazione di quanto stabilito dalla decisione 2014/895/UE, siano a carico dei gestori degli stabilimenti.

*Articolo 14: “Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti”* – L’articolo in esame recepisce l’articolo 8 della direttiva 2012/18/UE, aggiornando le modalità già stabilite all’articolo 7 del decreto legislativo n.334/99. Al comma 1 viene disposto, a carico del gestore, l’obbligo di redigere il documento relativo alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR). A tale documento deve essere allegato anche il programma per l’attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), il cui fine è quello di assicurare un idoneo livello di protezione, indicare gli obiettivi generali, i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché garantire l’impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti. Al comma 2 si prevede che il documento sulla politica di prevenzione venga redatto secondo linee guida definite all’allegato B ed, inoltre, si stabiliscono i termini per il deposito del documento stesso presso la sede dello stabilimento, in conformità all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva ed ai termini fissati per la notifica. Il comma 3 introduce semplificazioni in ordine alla predisposizione documento relativo alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, in conformità all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva. Al comma 4 è previsto l’obbligo, per il gestore, di riesaminare il documento PPIR, almeno ogni due anni, termine più breve rispetto al termine massimo fissato dalla direttiva all’articolo 8, paragrafo 4, ma in linea con quello vigente nell’ordinamento interno previsto all’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 334/99. Il comma 5 recepisce l’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva e ripropone, per la predisposizione del SGS, le modalità già previste dal decreto legislativo n.334/99 citato. In particolare si prevede che il SGS venga elaborato ed attuato in tutti gli stabilimenti, secondo le indicazioni contenute all’allegato 3 (che recepisce l’allegato III alla direttiva) e all’allegato B (che sostituisce le attuali linee guida stabilite dal decreto



9 agosto 2000 – G.U. 195/2000), previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Al comma 6 dell'articolo in esame si stabilisce un termine per l'adozione del SGS, corrispondente all'avvio delle attività per i nuovi stabilimenti (come già previsto all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n.334/98), e pari ad un anno dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto per tutti gli altri casi, in coerenza con il termine fissato all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva. Al comma 7, infine, si dispone che l'informazione, l'addestramento e l'equipaggiamento dei lavoratori negli stabilimenti vengano forniti secondo le modalità indicate all'allegato B. La disposizione consente di recepire nel provvedimento in esame, aggiornandoli, i criteri già definiti con il decreto 16 marzo 1998.

*Articolo 15: "Rapporto di sicurezza"* - L'articolo in esame recepisce la corrispondente disposizione dell'articolo 10 della direttiva 2012/18/UE. I gestori degli stabilimenti di soglia superiore sono tenuti a redigere il rapporto di sicurezza (comma 1), che comprende anche il documento relativo alla politica di prevenzione di cui al precedente articolo. Al comma 2 vengono individuati gli scopi principali cui il rapporto di sicurezza deve mirare, in linea con quanto previsto al paragrafo 1, lettere da a) ad e), dell'articolo 10 della direttiva 2012/18/UE, con l'aggiunta, alla lettera c), delle informazioni relative alle misure complementari, in conformità a quanto già previsto all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n.334/99. I dati e le informazioni minime che devono figurare nel rapporto di sicurezza sono indicati all'allegato 2, come stabilito al comma 3 dell'articolo in esame, che recepisce l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva. Al comma 4 si stabilisce, invece, che i criteri per la redazione e la valutazione dei rapporti di sicurezza, da parte dell'autorità competente, siano quelli definiti all'allegato C. Il comma 5 accoglie il principio generale di semplificazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva. In applicazione della disposizione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 10 della direttiva 2012/18/UE, al comma 6 dello schema di decreto in esame vengono stabiliti i termini per l'invio del rapporto di sicurezza all'autorità competente (CTR). Detti termini sono analoghi a quelli attualmente in vigore ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 334/99. Al comma 7 viene la semplificazione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva in ordine alla presentazione ed all'invio del rapporto di sicurezza. Al comma 8 sono stabiliti i termini per il riesame del rapporto di sicurezza, in conformità a quanto disposto al paragrafo 5 dell'articolo 10 della direttiva 2012/18/UE. Sempre con riferimento al medesimo paragrafo della direttiva, qualora il riesame porti ad una modifica del rapporto di sicurezza, il gestore è tenuto a darne tempestiva comunicazione al CTR (comma 9).

*Articolo 16: "Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza"* – L'articolo ripropone il sistema vigente, già previsto all'articolo 9 del decreto legislativo n.334/99. Per i nuovi stabilimenti di soglia superiore, per poter avviare i lavori di costruzione, il gestore è tenuto a redigere un rapporto preliminare di sicurezza e ad ottenere il rilascio del NOF (nulla osta di fattibilità) da parte del CTR (comma 1). Solo una volta ottenuto il NOF e prima di avviare le attività, il gestore può procedere alla redazione del rapporto di sicurezza nella sua versione definitiva. La valutazione positiva del rapporto di sicurezza definitivo da parte del CTR permetterà al gestore di ottenere il Parere Tecnico Conclusivo (PTC) necessario per permettere l'avvio delle attività dello stabilimento (comma 2).

*Articolo 17: "Procedura per la valutazione dei rapporti di sicurezza"* – L'articolo, in recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva, ripropone le procedure per la valutazione dei rapporti di sicurezza già in corso previste all'articolo 21 del decreto legislativo n. 334/99. Il CTR è l'autorità competente per la valutazione dei rapporti di sicurezza e redige i documenti relativi agli esiti delle istruttorie compiute (comma 1). I commi 2 e 3 definiscono le procedure ed i tempi per l'espletamento delle stesse da parte dei CTR. Al comma 4 si stabilisce che gli atti discendenti dalle istruttorie sui rapporti di sicurezza svolte dai CTR vengano trasmessi agli enti rappresentanti nel CTR stesso, al MATTM, all'ISPRA, al Ministero dell'interno ed alla Prefettura competente territorialmente. Il comma 5 prevede la partecipazione del gestore alle



istruttorie tecniche presso il CTR. L'istruttoria condotta per il rilascio del NOF comprende la valutazione del progetto delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.151/2011, al fine di una opportuna semplificazione procedurale (comma 6). Le istruttorie condotte dai CTR per la valutazione dei rapporti di sicurezza comprendono anche l'effettuazione di sopralluoghi, al fine di verificare *in loco* le dichiarazioni presentate dal gestore con il rapporto di sicurezza e sono utili, sempre per una semplificazione procedurale, per le verifiche di prevenzione incendi (comma 7).

*Articolo 18: "Modifiche di uno stabilimento"* - L'articolo applica le disposizioni dell'articolo 11 della direttiva 2012/18/UE, aggiornando quanto già previsto all'articolo 10 del decreto legislativo n.334 del 1999. Il comma 1 dell'articolo in esame stabilisce che per ogni modifica che comporti significative conseguenze per quanto riguarda il pericolo di incidenti rilevanti o la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il gestore è tenuto a riesaminare e, se necessario, a modificare la notifica, il documento di politica di prevenzione, il sistema di gestione della sicurezza ed il rapporto di sicurezza. Come disposto al comma 2 dell'articolo in esame, le modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti sono definite all'allegato D, che recepisce e aggiorna le disposizioni di cui al decreto 9 agosto 2000 (G.U. 196/2000)

*Articolo 19: "Effetto domino"* - L'articolo in esame recepisce la corrispondente disposizione dell'articolo 9 della direttiva 2012/18/UE. Al comma 1 si stabilisce che il CTR (autorità competente per gli stabilimenti di soglia superiore), d'intesa con l'autorità competente per gli stabilimenti di soglia inferiore, in base alle informazioni acquisite dai gestori attraverso la notifica ed il rapporto di sicurezza e secondo criteri di cui all'allegato E, individua gli stabilimenti per i quali il rischio di un incidente rilevante risulti più elevato a causa della posizione geografica, con particolare riferimento alla possibile vicinanza ad altri stabilimenti industriali (cd. "effetto domino"). Una volta individuati tali stabilimenti il CTR è tenuto informare opportunamente e tempestivamente i gestori coinvolti, anche con riferimento ad eventuali informazioni ulteriori diverse da quelle apprese dai documenti di cui agli articoli 13 e 15 (comma 2). I commi 3, 4 e 5 attuano le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva; il comma 3 prevede l'obbligo per i gestori di stabilimenti coinvolti da effetto domino di trasmettere il PEE ai competenti prefetti, entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione da parte del CTR di cui al comma 1; al comma 4 vengono stabiliti obblighi per i gestori coinvolti da "effetto domino" volti ad assicurare un opportuno livello di cooperazione e di scambio di informazioni tra di essi; con la disposizione di cui al comma 5 viene affidato ai CTR l'onere di accertare l'adempimento degli obblighi a carico dei gestori stabiliti dai due commi precedenti. Al comma 6, riprendendo in parte le disposizioni previste all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n.334/99, sono definiti ulteriori compiti dei CTR, che, d'intesa con l'autorità competente per gli stabilimenti di soglia inferiore, individuano tra le aree domino quelle ad elevata concentrazione di stabilimenti, coordinano lo scambio di informazioni tra i gestori di stabilimenti collocati in tali aree e possono richiedere, ove le particolari criticità rilevate lo rendano necessario, uno studio di sicurezza integrato dell'area. Al comma 7, infine, in analogia a quanto previsto all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n.334/99, si rimanda all'allegato E per la definizione: dei criteri di individuazione degli effetti domino; dei criteri per la individuazione e la perimetrazione di aree soggette a effetto domino e ad elevata concentrazione di stabilimenti; delle procedure di scambio di informazioni tra i gestori e dei criteri per la predisposizione dello studio di sicurezza integrato dell'area.

*Articolo 20: "Piano di emergenza interna"* - Insieme alla successiva, la disposizione in esame recepisce l'articolo 12 della direttiva 2012/18/UE. Al comma 1, che attua l'articolo 12, paragrafo 1, lett. a), 2 e 4, è previsto che i gestori di stabilimenti di soglia superiore debbano predisporre il Piano di emergenza interna (PEI). La disposizione individua, in linea con quanto stabilito nella direttiva,



anche i termini per l'adozione del suddetto piano, diversificati a seconda che si riferiscano a stabilimenti di nuova costruzione, preesistenti o di diversa natura; si evidenzia che, alla lettera c), il termine di un anno per la predisposizione del PEI da parte dei gestori degli "altri stabilimenti" è stabilito pari ad un anno, in coerenza con lo stesso termine fissato per la medesima categoria di stabilimenti per gli adempimenti relativi alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, di cui all'art. 14. Il comma 2 dell'articolo in esame, con riferimento all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva, definisce gli obiettivi da conseguire con l'adozione dei PEI. Più in dettaglio, si prevede che tali piani debbano essere in grado di: minimizzare e contenere gli effetti di un incidente rilevante; garantire le misure necessarie ad assicurare la protezione dell'uomo e dell'ambiente circostante; dare opportuna informazione a popolazione, lavoratori ed autorità locali competenti e definire le azioni volte al ripristino ed al disinquinamento dell'ambiente a seguito di incidente rilevante. Il comma 3, che attua l'articolo 12, paragrafi 4 e 6, della direttiva, stabilisce le modalità ed i tempi per il riesame, la sperimentazione e l'eventuale aggiornamento del PEI, da effettuare, previa consultazione del personale che opera nello stabilimento, almeno ogni tre anni. Contestualmente all'adozione del PEI il gestore è tenuto a trasmettere all'autorità competente tutte le informazioni utili per l'elaborazione del PEE (comma 4, in riferimento alla disposizione dell'articolo 12, paragrafo 1, lett. b), della direttiva). La consultazione del personale deve avvenire secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, comunque introdotte, in via transitoria all'allegato F, che recepisce ed aggiorna il regolamento, già previsto dal decreto legislativo n.334/99, emanato col decreto 26 maggio 2009, n.138 (comma 5). La disposizione di cui al comma 6, infine, è finalizzata a chiarire che, per gli stabilimenti di soglia inferiore, i quali non sono obbligati alla predisposizione del piano di emergenza interna, le eventuali emergenze interne connesse alla presenza di sostanze pericolose devono essere gestite secondo le indicazioni fornite dal Sistema di Gestione della Sicurezza di cui all'articolo 14 ed all'allegato 3.

*Articolo 21: "Piano di emergenza esterna"* – L'articolo, in ragione degli incidenti occorsi, conferma il vigente livello di regolazione, maggiore rispetto alla direttiva, introdotto dal decreto legislativo n.238/2005, che prevede la predisposizione dei piani di emergenza esterna (PEE) anche per gli stabilimenti di soglia inferiore; al contempo, introduce la possibilità, prevista dalla direttiva, di non redigere il PEE se gli scenari incidentali non producono effetti al di fuori dello stabilimento. In particolare, il comma 1, in riferimento all'articolo 12, paragrafi 1, lett. c) e 5, della direttiva, dispone che il Prefetto, d'intesa con la Regione e gli enti locali interessati e sentita l'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante, rediga il PEE e ne coordini l'attuazione per tutti gli stabilimenti soggetti alla normativa Seveso. Il comma 2 prevede che il piano sia redatto secondo le informazioni fornite dal gestore e le conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 15 nonché secondo le linee guida di cui al comma 7. Il PEE deve essere comunicato a: MATTM, Ministero dell'Interno, ISPRA, Dipartimento di protezione civile, comune, regione e provincia (comma 3). Il comma 4, recependo le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 6, della direttiva, descrive le finalità del piano ed il riferimento ai contenuti indicati all'allegato 4, che recepisce l'allegato IV della stessa direttiva. Il comma 5, come prescritto all'articolo 12, paragrafo 1, lett. c), della direttiva, dispone che il PEE venga redatto entro due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie fornite dal gestore. Il comma 6 recepisce le disposizioni relative al riesame ed alla sperimentazione del PEE di cui all'articolo 12, paragrafo 6, della direttiva. E' previsto un intervallo massimo di tre anni per la revisione dei PEE. In caso di aggiornamento conseguente da tale revisione, il Prefetto è tenuto a dare relativa comunicazione ai soggetti destinatari della comunicazione di cui al comma 3. Al comma 7 si prevede l'aggiornamento, da parte del Dipartimento di protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, delle linee guida per la predisposizione dei PEE e l'informazione alla popolazione, già emanate con i decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2005 e 16 febbraio 2007. Nelle more dell'aggiornamento restano valide tali disposizioni, per quanto applicabili. Il comma 8 richiama il supporto del Coordinamento di cui all'art.11 per l'aggiornamento delle linee guida. Il comma 9 detta



disposizioni specifiche riguardanti le aree ad alta concentrazione di stabilimenti soggette ad effetti domino di cui all'articolo 19. Al comma 10 si rimanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente, per le modalità di consultazione della popolazione sui PEE, comunque introdotte, in via transitoria, all'allegato G Tale allegato novella i contenuti del regolamento emanato col decreto 24 luglio 2009, n.139. Al comma 11, infine, è stata inserita una disposizione specifica per il recepimento dell'articolo 12, paragrafo 8, della direttiva 2012/18/UE, con il quale si prevede la possibilità per il Prefetto di non predisporre il PEE qualora, per documentate motivazioni, nello stabilimento in esame non siano ragionevolmente prevedibili effetti, provocati dall'incidente rilevante, all'esterno dello stabilimento stesso.

*Articolo 22: "Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione"* – L'articolo in esame va a recepire le disposizioni di cui all'articolo 13 della direttiva 2012/18/UE, tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia e, in particolare, dell'articolo 14 del decreto legislativo n.334/99, delle modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo n.238/2005 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 maggio 2001. In particolare, il comma 1 stabilisce i casi in cui si applicano requisiti minimi di sicurezza per il controllo dell'urbanizzazione, in conformità a quanto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva. Il comma 2, come previsto all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva, stabilisce gli obiettivi attinenti alla sicurezza dei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante, da considerare nell'elaborazione e nell'adozione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio. I commi 3 e 4 prevedono l'aggiornamento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del decreto 9 maggio 2001, già contenente i requisiti minimi di sicurezza da osservare ai sensi del comma 1, che viene fatto salvo ai fini dell'applicazione con il presente decreto, in attesa del suo aggiornamento. Il comma 3 individua anche alcuni contenuti da inserire nel provvedimento da aggiornare, recependo quanto già indicato all'articolo 23 del decreto legislativo n.238/2005. I commi 5, 6, e 7 contengono disposizioni relative alla pianificazione a livello regionale, di area vasta, e comunale, che ricalcano ed integrano disposizioni del citato decreto 9 maggio 2001. In particolare, il comma 7 prevede l'inserimento, negli strumenti urbanistici di livello comunale, di un elaborato "ERIR", relativo ai rischi di incidente rilevante e l'obbligo di aggiornamento, almeno ogni cinque anni. Il comma 8 specifica che le autorità responsabili della pianificazione e del controllo edilizio utilizzano le informazioni fornite dai gestori e le valutazioni sui rischi fornite dal CTR. Il comma 9 è finalizzato al raccordo con la pianificazione di emergenza esterna, come già previsto dal decreto 9 maggio 2001. Il comma 10 detta disposizioni di salvaguardia, nei casi in cui non sia presente l'elaborato "ERIR", con rilascio di parere tecnico da parte del CTR, come già previsto all'articolo 14 del decreto legislativo n. 334/99. Il comma 11 è una disposizione di raccordo della pianificazione urbanistica con lo studio di sicurezza integrato previsto per le aree domino dall'articolo 19.

*Articolo 23: "Informazioni al pubblico"* – L'articolo in esame dà applicazione agli articoli 14 e 22 della direttiva 2012/18/UE, relativi all'informazione al pubblico, all'accesso alle informazioni ed alla tutela della riservatezza. Il comma 1 rinnova la disposizione già previste all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n.334/99. I commi 2 e 3 recepiscono rispettivamente i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 22 della direttiva. Al comma 4 si attuano le disposizioni relative all'accesso, previa richiesta, al rapporto di sicurezza e all'inventario delle sostanze pericolose presso il CTR e alla possibilità di limitarlo o escluderlo nei casi previsti all'art. 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE (articolo 22, paragrafo 3, della direttiva). Il comma 5 conferma il divieto di diffusione di informazioni riservate, già previsto all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n.334/99. Il comma 6 ed il comma 7 recepiscono le disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva, relativi alla diffusione delle informazioni al pubblico, attribuendo tale compito all'autorità comunale, che provvede, tra l'altro, alla diffusione delle informazioni destinate alla popolazione contenute nel modulo informativo di cui all'allegato 5. Tali informazioni sono tenute aggiornate e sono pubblicate sul sito web del Comune. Con il comma 8 dell'articolo in



esame si dà applicazione alle disposizioni della direttiva volte a garantire accesso alla giustizia al pubblico in caso di mancato accesso all'informazione (art. 23, lett. a). In particolare, è prevista la possibilità di ricorso, secondo le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241, nei casi in cui l'autorità competente non accolga la richiesta di accesso alle informazioni del richiedente.

*Articolo 24: "Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale"* – L'articolo in esame recepisce la corrispondente disposizione dell'articolo 15 della direttiva 2012/18/UE. In particolare, il comma 1 recepisce il corrispondente paragrafo 1 dell'articolo 15 della direttiva, elencando i casi in cui il pubblico interessato deve essere messo in grado di esprimere il proprio parere in merito a singoli progetti specifici. Al comma 2, con riferimento all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva, viene indicato che, per i progetti specifici citati, sottoposti a Valutazione di impatto ambientale regionale o nazionale, l'espressione del parere da parte del pubblico avviene nell'ambito del procedimento di VIA, secondo le modalità stabilite dalle Regioni o dal MATTM a seconda dei casi (comma 2). Con riferimento ai progetti specifici di cui al comma 1, ai commi 3, 4, 5 e 6 si individua nel Comune l'amministrazione idonea a rendere possibile la partecipazione al processo decisionale relativo al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, da parte del Comune stesso o di altra autorità competente, e vengono specificate le relative modalità, in aderenza a quanto indicato all'articolo 15, paragrafi 2, 3, 4 e 5 della direttiva. Il comma 7, infine, recepisce l'articolo 15, paragrafo 6, della direttiva, al fine di garantire al pubblico tempestive ed efficaci opportunità di partecipazione alla preparazione, alla modifica od alla revisione di piani o programmi generali relativi alle questioni di cui al comma 1, lett. a) o c). A tal fine sono utilizzate le procedure, recentemente introdotte all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ovvero previste per la formazione degli strumenti urbanistici o per i piani o programmi soggetti a valutazione ambientale strategica, di cui alla direttiva 2001/42/CE e al decreto legislativo n.152/2006.

*Articolo 25: "Accadimento di incidente rilevante"* – L'articolo in esame si compone di tre commi, i quali recepiscono le disposizioni dell'articolo 16 della direttiva sulle informazioni che il gestore deve comunicare e azioni da intraprendere in caso di incidente rilevante (comma 1) e dell'articolo 17 relativo alle azioni che l'autorità competente deve intraprendere in caso di incidente rilevante (commi 2 e 3). Le azioni di cui all'articolo 17 della direttiva ricomprendono azioni di competenza prefettizia, da adottarsi al verificarsi dell'incidente, indicate al comma 2, e azioni che riguardano l'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante, indicate al comma 3, relative all'indagine post-incidentale e all'adozione delle misure correttive.

*Articolo 26: "Informazioni sull'incidente rilevante"* – Con questa disposizione viene recepito l'articolo 18 della direttiva 2012/18/UE, relativo alle informazioni che gli Stati Membri sono tenuti a comunicare alla Commissione europea al verificarsi di un incidente rilevante che rispetti i criteri indicati all'allegato VI alla direttiva (recepito dall'allegato 6 al presente decreto). Il MATTM è incaricato di disporre il sopralluogo per la raccolta delle informazioni e di effettuare la comunicazione alla Commissione europea, con i contenuti di cui al comma 1 e con le modalità indicate all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva, recepito al comma 3. Il termine massimo per la trasmissione delle informazioni, da parte del MATTM alla Commissione europea, è di un anno, a decorrere dalla data in cui l'incidente si è verificato. La disposizione di cui al comma 2, funzionale all'espletamento dei sopralluoghi, ripropone quanto già previsto all'articolo 24, comma 3-bis, del decreto legislativo n.334/99. Come previsto dal comma 4, la comunicazione del MATTM alla Commissione europea, di cui al comma 1, può essere rinviata qualora vi siano in corso procedimenti giudiziari che potrebbero essere pregiudicati dalla stessa comunicazione. Il comma 5, infine, assicura che, come prescritto dall'art. 18, paragrafo 4, della direttiva, attraverso comunicazione del MATTM alla Commissione europea, le esperienze maturate da parte degli



organismi coinvolti al verificarsi ed a seguito di incidenti rilevanti sul territorio nazionale possano essere opportunamente condivise con gli altri Stati membri.

*Articolo 27: "Ispezioni"* – Con questa disposizione viene recepito l'articolo 20 della direttiva 2012/18/UE. In particolare, al comma 1, che recepisce il paragrafo 2 dell'articolo 20 della direttiva, sono individuate le finalità delle ispezioni. Al comma 2, ai fini della programmazione, della pianificazione e dello svolgimento delle ispezioni, si rimanda ai criteri ed alle modalità di cui all'allegato H, nel quale sono stati raccolti, coordinati e aggiornati i criteri in uso per la conduzione delle verifiche ispettive sugli stabilimenti in base al decreto legislativo n.334/99. Al comma 3 si dispone, come previsto al corrispondente paragrafo dell'articolo 20 della direttiva, la predisposizione di piani annuali di ispezione che considerino tutti gli stabilimenti assoggettati alla normativa Seveso. Per gli stabilimenti di soglia superiore, il piano annuale di ispezione ed il suo periodico aggiornamento sono predisposti dal Ministero dell'interno con la collaborazione dell'ISPRA, mentre per gli stabilimenti di soglia inferiore dalle regioni. In applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 20 della direttiva 2012/18/UE, al comma 3 (lettere da a) ad h)) dell'articolo in esame sono, altresì, indicati i contenuti dei piani di ispezione. Il comma 4 e il comma 5 recepiscono le corrispondenti disposizioni della direttiva, relative alla programmazione delle ispezioni e alla frequenza delle visite, collocate rispettivamente ai commi 4 e 5 dell'articolo 20. Al comma 6 si dispone che le ispezioni ordinarie, decise dall'autorità competente, siano svolte con oneri a carico del gestore. Il comma 7, in attuazione dell'articolo 20, paragrafo 6, della direttiva, prevede che ispezioni straordinarie vengano disposte dalle autorità competenti in materia di rischio di incidente rilevante (CTR e organismi regionali), se del caso su richiesta del MATTM, in caso di denunce gravi, incidenti gravi e "quasi incidenti", nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal decreto in esame. Anche le ispezioni straordinarie sono effettuate con oneri a carico dei gestori. I commi da 8 a 12 attuano, nello stesso ordine, le disposizioni previste ai paragrafi da 7 a 11 dell'articolo 20 della direttiva, con gli adattamenti del caso. In particolare, il comma 10 prevede, ove possibile, il coordinamento con le ispezioni effettuate in materia di autorizzazione integrata ambientale e per il Regolamento europeo (CE) n.1907/2006 (REACH). Da ultimo, al comma 13, è stata inserita una disposizione specifica, finalizzata allo scambio di informazioni, per assolvere agli obblighi di comunicazione e di informazione al pubblico stabiliti dalla direttiva e dal presente decreto.

**Il capo IV "Sanzioni, disposizioni finanziarie, tariffarie, transitorie ed abrogazioni" (artt. da 28 a 33)** definisce le sanzioni, le disposizioni finanziarie, tariffarie e transitorie e le abrogazioni.

Si illustrano di seguito i richiamati articoli.

*Articolo 28: "Sanzioni"* – L'articolo in esame recepisce le disposizioni di cui agli articoli 19, paragrafi 1 e 28 della direttiva 2012/18/UE. Sono confermate le sanzioni penali e le sanzioni amministrative già previste all'articolo 27 del decreto legislativo n.334/99. Al fine di rendere maggiormente "effettive, proporzionate e dissuasive" le vigenti sanzioni penali si è ritenuto di aggiungere, in alternativa alla pena detentiva già contemplata, anche una pena pecuniaria (ammenda). Inoltre, al comma 8, è stata introdotta la pena accessoria della sospensione o chiusura dell'attività, in caso di mancata trasmissione delle informazioni di cui agli articoli 13, comma 4, 19, comma 3, 20, comma 4, 22, comma 7 e 25, comma 1, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva. Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 6 sono commisurati all'importo in lire indicato al comma 7 dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 334/99.



*Articolo 29: "Disposizioni finanziarie"* – L'articolo in esame stabilisce che dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1).

*Articolo 30: "Disposizioni tariffarie"* – L'articolo in esame stabilisce che alle istruttorie tecniche di cui agli articoli 4, 5, commi 2, lettera e) e 3, 17 e 18, comma 1, lettera b), ed alle ispezioni di cui all'articolo 27 connesse all'attuazione del presente decreto, nonché alla attività di cui all'articolo 13, comma 9, si provvede, con oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalità di cui all'Allegato I. Dette tariffe devono coprire il costo effettivo del servizio reso e sono aggiornate, almeno ogni tre anni, con lo stesso criterio del costo effettivo del servizio.

*Articolo 31: "Prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore"* – Il primo comma dispone che, per gli stabilimenti di soglia superiore, si applicano le modalità di cui all'allegato L per lo svolgimento delle verifiche di prevenzione incendi. Il secondo comma stabilisce che gli uffici competenti per le procedure di autorizzazione in materia ambientale, sanitaria, di sicurezza del lavoro e urbanistica riguardanti gli stabilimenti siano opportunamente informati dal CTR della conclusione dell'istruttoria del rapporto di sicurezza. A tal fine è indicato l'elenco di tali procedure e sono aggiornati i riferimenti normativi già presenti all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 334/99.

*Articolo 32 "Norme finali e transitorie"* – L'articolo, al comma 1, prevede una disposizione transitoria necessaria al fine di permettere la conclusione delle istruttorie e dei controlli avviati a norma del decreto legislativo n. 334/99 ed ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al comma 2 introduce un'ulteriore disposizione transitoria che prevede la vigenza degli allegati A, F e G fino all'adozione dei regolamenti previsti agli articoli 4, comma 2, 20, comma 5, e 21, comma 10. Ai commi 3, 4 5, e 6 individua le modalità per apportare aggiornamenti ai rimanenti allegati letterali (B, C, D, E, H, I, L ed M).

*Articolo 33 Riferimenti normativi ed abrogazioni"* – L'articolo in esame si compone di due commi. Al comma 1 vengono elencate le norme, già in vigore a seguito del recepimento della direttiva Seveso II, che, ancorché non aggiornate, rimangono valide, per quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto. Al comma 2, invece, sono elencate le disposizioni che vengono abrogate conseguentemente all'emanazione del provvedimento in esame. Tra queste, si evidenzia: l'abrogazione del decreto legislativo n. 334/99 (recepimento Seveso II), del decreto legislativo n. 238/2005 e dei decreti ministeriali attuativi ad essi connessi, e l'abrogazione del decreto del Ministro dell'interno n. 80 del 2001, relativo alle procedure per la prevenzione degli incendi.

**Gli allegati numerici** recepiscono i corrispondenti allegati I-VI della direttiva e sono riepilogati nella tabella che segue:

ALLEGATO 1	Elenco delle sostanze, miscele e preparati per l'applicazione dell'articolo 2
ALLEGATO 2	Dati ed informazioni minime che devono figurare nel rapporto di sicurezza



ALLEGATO 3	Sistema di gestione ed organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti
ALLEGATO 4	Dati ed informazioni che devono figurare nei piani di emergenza
ALLEGATO 5	Modulo per la notifica di cui all'articolo 13 e per l'informazione sui rischi di incidente rilevante per cittadini e lavoratori
ALLEGATO 6	Criteri per la notifica di un incidente rilevante alla Commissione europea

Gli ulteriori allegati, contraddistinti con lettera, relativi alla regolamentazione di aspetti specifici sono riepilogati nella tabella che segue:

ALLEGATO A	Criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza ai fini della comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 4
ALLEGATO B	Linee guida per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione di incidenti rilevanti
ALLEGATO C	Criteri, dati ed informazioni per la redazione e la valutazione del Rapporto di Sicurezza e del Rapporto Preliminare di Sicurezza
ALLEGATO D	Individuazione di modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanza pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti
ALLEGATO E	Criteri per l'individuazione degli stabilimenti tra i quali esiste la possibilità di effetto domino, per lo scambio di informazioni tra i gestori, nonché per l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti tra i quali è possibile l'effetto domino
ALLEGATO F	Regolamento per la consultazione del personale sui PEI
ALLEGATO G	Regolamento per la consultazione della popolazione sui PEE



ALLEGATO H	Criteri per la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni
ALLEGATO I	Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli
ALLEGATO L	Procedure semplificate di prevenzione incendi, relative ad attività a rischio di incidente rilevante, soggette all'obbligo di presentazione del Rapporto di Sicurezza
ALLEGATO M	Linee di indirizzo per gli stabilimenti consistenti nello stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite

Si illustrano di seguito i singoli allegati.

### *Allegato 1*

Come previsto all'art. 3 del decreto in esame, l'**allegato 1** "*Sostanze pericolose*" elenca le sostanze pericolose e le categorie di pericolosità fondamentali ai fini dell'applicazione del decreto, fornendone i limiti quantitativi. La presenza in uno stabilimento di determinate sostanze o categorie di sostanze in quantità tali da superare determinate soglie indicate nel presente allegato obbligano il gestore dello stesso stabilimento agli adempimenti stabiliti nel decreto. Per "presenza di sostanze pericolose" si intende la presenza reale o prevista di queste nello stabilimento ovvero di quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale.

L'allegato 1 rappresenta la trasposizione dell'allegato 1 della direttiva 2012/18/UE.

L'allegato 1 è costituito da due parti e da ventuno note.

La **parte 1** elenca le categorie delle sostanze pericolose.

La **parte 2** elenca le sostanze pericolose specificate.

Rispetto al decreto legislativo n. 334/99 e al successivo decreto legislativo n. 238/05, l'allegato 1 recepisce il Regolamento (CE) n.1272/2008 denominato CLP (Classification, Labelling and Packaging) cambiando in parte, sia nei contenuti che nella struttura, le tabelle già presenti nei due suddetti decreti, oltre che l'ordine stesso delle due Tabelle (parte 1 "Categorie delle sostanze pericolose" e parte 2 "Sostanze pericolose specificate").

### *Allegato 2*

Come previsto all'art. 15, comma 3, del presente decreto, l'allegato 2 "*Dati e informazioni minimi che devono figurare nel Rapporto di sicurezza di cui all'art. 15*" indica, in linee generali, i dati e le informazioni minimi che il gestore deve fornire nel rapporto di sicurezza.

L'allegato 2 è una trasposizione dell'allegato II della Direttiva 2012/18/UE, alla quale sono state apportate solo alcune modifiche per una migliore congruenza con i contenuti tecnici richiesti.



L'allegato è costituito da cinque punti, nei quali vengono fornite indicazioni circa i dati e le informazioni minime che il gestore deve inserire nella redazione del rapporto di sicurezza. In particolare, sono descritti i dati e le informazioni relativi:

- al sistema di gestione e di organizzazione dello stabilimento in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti (**punto 1**);
- alla descrizione generale dello stabilimento e dell'ambiente ad esso circostante (**punto 2**);
- alla struttura dello stabilimento e alle sostanze pericolose utilizzate per il processo produttivo (**punto 3**);
- all'identificazione dei rischi derivanti dai possibili incidenti, all'analisi dei rischi identificati e alle misure di prevenzione adottate (**punto 4**);
- alle misure di protezione adottate per il contenimento e alla limitazione dei rischi di incidente rilevante (**punto 5**).

### ***Allegato 3***

Come previsto all'art. 14, comma 5, e all'articolo 15, comma 2, del presente decreto, l'allegato 3 "*Informazioni di cui all'articolo 14, comma 5, e all'articolo 15, comma 2, relative al sistema di gestione della sicurezza e all'organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti*" recepisce integralmente i contenuti previsti all'allegato III della direttiva 2012/18/UE.

Esso prevede che, ai fini dell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza elaborato dal gestore, si tenga conto dei seguenti elementi:

- un sistema di gestione della sicurezza proporzionato ai pericoli, alle attività industriali e alla complessità dell'organizzazione nello stabilimento e basato sulla valutazione dei rischi. Esso dovrebbe, inoltre, integrare la parte del sistema di gestione generale che comprende struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR);
- la trattazione, nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza, dei seguenti aspetti: organizzazione e personale, identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti, controllo operativo, gestione delle modifiche, pianificazione di emergenza, controllo delle prestazioni, controllo e revisione.

I contenuti del SGS-PIR, qui enunciati, sono stati approfonditi e ampliati nell'**allegato B**.

### ***Allegato 4***

Come previsto all'art. 20, comma 2, e all'art. 21, comma 2, del presente decreto, l'allegato 4 "*Dati e informazioni che devono figurare nei piani di emergenza di cui agli artt. 20 e 21*" indica, in linee generali, i dati e le informazioni minimi che il gestore di uno stabilimento di soglia superiore deve riportare nei piani per la gestione delle emergenze all'interno dello stabilimento e che devono essere riportati nel piano per la gestione delle emergenze nelle aree esterne allo stabilimento.

L'allegato è una trasposizione dell'allegato IV della direttiva 2012/18/UE.

L'allegato è costituito da due paragrafi.

Nel **paragrafo 1** vengono fornite indicazioni circa i dati e le informazioni minime che il gestore di uno stabilimento di soglia superiore, nella redazione del piano per la gestione delle emergenze interne (Piano di emergenza interna), deve fornire. In particolare, sono descritti i dati e le informazioni relativi:



- ai responsabili per l'attivazione dell'emergenza e dell'applicazione e coordinamento delle misure di intervento all'interno del sito;
- ai responsabili per il collegamento con l'autorità responsabile della gestione delle emergenze all'esterno dello stabilimento;
- alle misure da adottare per controllare e per limitare le conseguenze degli incidenti individuati nel Rapporto di sicurezza;
- alle misure per limitare i pericoli per le persone presenti nel sito;
- alle modalità di comunicazione con l'autorità responsabile della gestione delle emergenze all'esterno dello stabilimento;
- alle attività formative del personale per la gestione delle emergenze anche in coordinamento con i servizi per la gestione nelle aree esterne allo stabilimento.

Nel **paragrafo 2** vengono fornite indicazioni circa i dati e le informazioni minime che l'autorità preposta per la redazione del piano per la gestione delle emergenze esterne allo stabilimento (Piano di emergenza esterna) deve fornire. In particolare, sono descritti i dati e le informazioni relativi:

- ai responsabili per l'attivazione delle procedure di emergenza e per la direzione e per il coordinamento delle misure adottate all'esterno dello stabilimento;
- alle modalità di comunicazione, di allarme e di richiesta di soccorsi;
- alle misure di coordinamento per l'attuazione del Piano di emergenza esterna;
- alle modalità di coordinamento con il Piano di emergenza interna;
- alle misure di intervento da adottare all'esterno del sito;
- alle modalità di comunicazione alla popolazione interessata di informazioni specifiche relative all'incidente e al comportamento da adottare;
- se applicabile, alle modalità di comunicazione, in caso di incidente rilevante, delle informazioni ad altri Stati membri confinanti.

### *Allegato 5*

Come previsto all'art. 13 e all'art. 23 del presente decreto, l'**allegato 5** "*Modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui agli artt. 13 e 23*" contiene le informazioni che il gestore deve dichiarare e trasmettere obbligatoriamente alle autorità competenti per ottemperare agli adempimenti previsti nei suddetti articoli. Tali informazioni sono finalizzate a fornire indicazioni ai cittadini e ai lavoratori sulla tipologia e sui quantitativi massimi di sostanze pericolose presenti, sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sugli scenari incidentali con impatto all'esterno dello stabilimento, inclusi i relativi effetti potenziali per salute umana e per l'ambiente.

L'**allegato** è stato predisposto in base all'allegato V alla direttiva 2012/18/UE e rinnova i contenuti dell'allegato V al decreto legislativo n.334/99. L'allegato è strutturato in forma di modulo comprendente dodici sezioni:

- **Sezione A1-A2** – “Informazioni Generali”
- **Sezione B** – “Sostanze pericolose presenti e quantità massime detenute, che si intendono detenere o previste, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n)”;
- **Sezione C** – “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR 28 Dicembre 2000, N°445)”;
- **Sezione D** – “Informazioni generali su autorizzazioni/certificazioni e stato dei controlli a cui è soggetto lo stabilimento”;



- **Sezione E** – “Planimetria”;
- **Sezione F** – “Descrizione dell’ambiente/territorio circostante lo stabilimento”;
- **Sezione G** – “Informazioni generali sui pericoli indotti da perturbazioni geofisiche e meteorologiche”;
- **Sezione H** – “Riepilogo sostanze pericolose di cui all’allegato 1 del decreto di recepimento della direttiva 2012/18/UE”
- **Sezione I** – “Informazioni sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore”;
- **Sezione L** – “Informazioni sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento”;
- **Sezione M** – “Informazioni di dettaglio per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento”;
- **Sezione N** – “Informazioni di dettaglio per le autorità competenti sulle sostanze elencate nella sezione H”.

Sono stati introdotti i seguenti elementi:

- l’eliminazione, come documento, della scheda di Informazione ai cittadini e ai lavoratori di cui all’allegato V del decreto legislativo n.334/99, e successive modificazioni;
- l’unificazione in un Modulo strutturato e predefinito delle informazioni ivi contenute con quelle previste per la Notifica (solitamente compilata dal gestore secondo uno schema libero). Ciò nell’ottica di rendere omogenea la struttura dei dati dichiarati e trasmessi dal gestore e facilitarne l’ingresso, per via telematica, all’interno dell’Inventario Nazionale di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto. Il risultato che si intende ottenere, da un lato, è un flusso di trasmissione dati e di alimentazione dell’inventario in tempo quasi reale che faciliterà l’acquisizione delle informazioni da parte dell’Autorità Pubblica Competente, dall’altro di semplificare drasticamente il lavoro di predisposizione della documentazione da parte del gestore, il quale sarà chiamato a inoltrare via PEC un semplice *format* elettronico precompilato con tutte le garanzie di autenticità delle informazioni ivi dichiarate che offre la firma digitale;
- la possibilità, per ottemperare agli obblighi di informazione alla popolazione, di mettere a disposizione del pubblico le sezioni dedicate previste nel suddetto Modulo;
- una specifica sezione dedicata alla verifica, da parte del gestore, dell’assoggettabilità al decreto sulla base dell’elenco e dei quantitativi di sostanze pericolose dichiarate nelle altre sezioni.

E’ importante sottolineare, infine, che il modello concettuale con cui è stato elaborato il “Modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori” si basa essenzialmente sull’analisi degli schemi di Notifica, di Schede di Allegato V e di Verifiche di assoggettabilità predisposti dagli stessi gestori negli ultimi 15 anni. Pertanto, il Modulo, apparentemente molto articolato, non appesantirà il lavoro del gestore.



## *Allegato 6*

Come previsto all'art. 26 del presente decreto, l'**allegato 6** "*Criteri per la notifica di un incidente rilevante alla Commissione*" descrive i criteri da utilizzare al fine di individuare gli incidenti rilevanti che devono essere notificati alla Commissione europea.

L'allegato 6 è una trasposizione dell'allegato VI alla direttiva 2012/18/UE.

L'allegato 6 si compone di due parti.

I contenuti della **parte I**, sono esplicitati nei seguenti punti:

1. Sostanze pericolose coinvolte;
2. Conseguenze per le persone o i beni;
3. Conseguenze immediate per l'ambiente;
4. Danni materiali;
5. Danni transfrontalieri.

Nella **parte II** è espressa la possibilità di notifica alla CE dei "quasi incidenti" che, a parere degli Stati membri, presentano un interesse tecnico particolare per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze, ma che non corrispondono ai criteri quantitativi menzionati nella parte I.

Gli elementi di novità introdotti sono:

- la correzione di un refuso relativamente alle persone moltiplicate per le ore punto 2 - f) della parte I;
- l'eliminazione del riferimento, per la valutazione del danno inerente ad acque superficiali o sotterranee, ad una serie di direttive obsolete nei punti 3 - a) e b) della parte I;
- l'inserimento della possibilità di riferirsi, per la definizione di incidenti e quasi incidenti, alla normativa tecnica di settore nella Parte II.

## *Allegato A*

L'**allegato A** "*Criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza ai fini della comunicazione alla Commissione*", richiamato all'articolo 4 del presente decreto, reca i criteri e le procedure da utilizzare per valutare se è impossibile, in pratica, che sostanza pericolosa di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1 provochi un rilascio di materia o energia che possa dar luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili, tenendo conto di determinate informazioni sulla sostanza e basandosi su alcune sue specifiche caratteristiche.

All'allegato A si fa riferimento ai commi 2 e 3 dell'art. 4. Detto allegato A è costituito da tre parti, recanti, rispettivamente, la procedura per l'istruttoria delle proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa (PARTE 1), i criteri per l'ammissibilità della proposta (PARTE 2) ed i criteri per la valutazione istruttoria da parte degli Organi tecnici nazionali di cui all'art. 9 del decreto (PARTE 3).

Completa l'allegato A un'appendice (Appendice 1) in cui sono riportati il formato ed i contenuti tecnici minimi della proposta di esclusione della particolare sostanza pericolosa dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE.



Sia la procedura che i contenuti tecnici delle fasi di valutazione tecnica fanno largamente riferimento allo stato dell'arte delle metodologie per le analisi di sicurezza finalizzate alla prevenzione degli incidenti rilevanti, con particolare riferimento a quanto riportato nel Rapporto *Development of an assessment methodology under Article 4 of Directive 2012/18/EU on the control of major-accident hazards involving dangerous substances* (Contract 070307/2013/655473/ENV.C3), commissionato dalla Commissione europea ad un gruppo di qualificate aziende europee esperte nel campo, nonché agli esiti della discussione effettuata in occasione dello specifico Seminario tenutosi nel mese di ottobre 2014 (*Workshop on the development of an assessment methodology under Article 4 of the Seveso III directive* - Brussels, 14 October 2014).

La **parte 1** dell'allegato A stabilisce che l'istruttoria delle proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante ha l'obiettivo di accertare la fondatezza tecnico-scientifica della richiesta di esclusione della particolare sostanza pericolosa dall'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE, presentata dal proponente. Essa consta di 2 successive procedure valutative, preliminare e di valutazione istruttoria dei contenuti tecnici, dettagliate nei punti 1.1 e 1.2 dell'Allegato A, affidate al MATTM tramite l'ISPRA e gli altri Organi tecnici nazionali (CNVVF, ISS, INAIL).

Il MATTM, sulla base delle valutazioni espresse dall'ISPRA, comunica al proponente, entro 15 giorni, l'esito della valutazione preliminare dell'ammissibilità della proposta; nel caso di sua ammissibilità, gli Organi tecnici nazionali procedono, per quanto di specifica competenza, entro 60 giorni dalla comunicazione del MATTM, alla valutazione istruttoria dei contenuti della documentazione tecnica giustificativa presentata dal proponente sulla base dei criteri di cui alla Parte 3, comunicando il loro parere al MATTM.

Il MATTM, in base ai pareri ricevuti dagli Organi tecnici nazionali, si esprime in merito alla proponibilità, comunicandolo entro 15 giorni al proponente.

La **parte 2** dell'allegato A reca i criteri per l'ammissibilità della proposta, che è stabilita sulla base dei seguenti criteri: individuazione in modo univoco della sostanza pericolosa; la sostanza è una delle sostanze elencate nell'allegato 1, parte 2 o è presente in una delle categorie di pericolo di cui all'allegato 1, parte 1; viene individuata esplicitamente, tra le caratteristiche indicate nell'art. 4, quella che rende impossibile l'incidente rilevante; sono fornite con completezza le informazioni tecniche necessarie per la valutazione istruttoria.

La **parte 3** reca i criteri per la valutazione istruttoria da parte degli Organi tecnici nazionali: completezza, attendibilità e livello di aggiornamento dei dati forniti sulle proprietà chimiche e fisiche della sostanza; la sostanza non è tra quelle che hanno chiaramente la possibilità di provocare un incidente rilevante, sulla base dell'esperienza storica, della ricognizione di rapporti di sicurezza presentati nei Paesi UE o della letteratura scientifica; dimostrazione da parte del proponente, sulla base degli elementi forniti e delle stime dei rischi presentate, che la sostanza pericolosa non può in pratica dar luogo, in condizioni normali o anormali ragionevolmente prevedibili, a un incidente rilevante, definito secondo i criteri stabiliti dalla direttiva 2012/18/UE e quelli in uso nei Paesi UE.

L'**appendice 1** riporta i contenuti delle 5 sezioni in cui deve essere articolato il dossier presentato dal proponente: Sezione 1 – Identificazione della sostanza pericolosa; Sezione 2 – Individuazione della sostanza relativamente all'allegato 1; Sezione 3 – Motivazione della proposta; Sezione 4 – Proprietà della sostanza pericolosa; Sezione 5 – Rapporto di verifica che la sostanza non determina un incidente rilevante sulla base dei criteri della direttiva 2012/18/UE e di quelli in uso nei Paesi UE. In quest'ultimo Rapporto il proponente, presenta la documentazione tecnica comprovante l'effettuazione delle 5 successive fasi valutative richieste (da A ad E), ciascuna delle quali si articola in uno o più stadi, e ne raccoglie gli esiti e gli eventuali approfondimenti tecnici.



## *Allegato B*

L'**allegato B** "*Linee guida per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti*" fornisce le indicazioni per lo sviluppo dei parametri essenziali di un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR) in accordo con quanto definito all'art. 14, comma 5, e all'allegato 3 al presente decreto.

Il presente allegato si propone di coordinare e aggiornare le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'ambiente del 9 agosto 2000 in materia di attuazione del SGS-PIR e nel decreto del Ministero dell'ambiente del 16 marzo 1998 in materia di informazione, formazione e addestramento del personale che a qualsiasi titolo accede in uno stabilimento a rischio di incidente rilevante.

L'allegato in questione si compone di quattro punti e di una appendice normativa relativa all'attuazione degli obblighi in materia di informazione, formazione e addestramento del personale.

Il **punto 1** "Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti" definisce struttura e contenuti del documento sulla politica di prevenzione, attraverso l'enunciazione degli obiettivi che il gestore intende perseguire nel campo della prevenzione e del controllo degli incidenti rilevanti, i principi generali su cui si basa la politica, l'impegno a realizzare, adottare e a mantenere e ricercare il miglioramento continuo del SGS-PIR. Vengono inoltre fornite indicazioni su come deve essere strutturato il documento attraverso una opportuna nota che ne esemplifica struttura e indice tipo.

Il **punto 2** "Requisiti generali e struttura del sistema di gestione della sicurezza" definisce i principi generali ai quali il gestore deve attenersi per l'attuazione del SGS-PIR, in particolare attraverso la definizione della politica, degli obiettivi e degli impegni stabiliti per la sicurezza, la condivisione e la comprensione della stessa, la verifica del conseguimento degli obiettivi e la predisposizione delle eventuali azioni correttive. Sono fissati inoltre gli obblighi di consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti. Si ribadisce il concetto che il sistema di gestione della sicurezza deve essere proporzionato ai pericoli, alle attività industriali e alla complessità dell'organizzazione aziendale.

Nello stesso è specificata la struttura di base che costituisce il SGS-PIR:

- politica e conduzione aziendale per la sicurezza;
- organizzazione tecnica, amministrativa e delle risorse umane;
- pianificazione delle attività interessate, ivi comprese l'assegnazione delle risorse e la documentazione;
- misura delle prestazioni conseguite in materia di sicurezza a fronte di criteri specificati;
- verifica e riesame delle prestazioni, ivi incluse le verifiche ispettive (safety audit).

Si richiama infine il presupposto che la struttura generale del sistema di gestione della sicurezza, risponde ugualmente allo stato dell'arte in materia se strutturato secondo i requisiti stabiliti dalla norma UNI 10617, ovvero, per gli aspetti attinenti alla prevenzione degli incidenti rilevanti, dalle norme della serie OHSAS 18001 o ISO 9000 o da quelle della serie ISO 14000 o dalla versione più aggiornata del regolamento comunitario EMAS.

Il **punto 3** "Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza" descrive in dettaglio gli elementi fondamentali del SGS-PIR, quali:

- organizzazione e personale;
- identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti;
- controllo operativo;
- modifiche e progettazione;
- pianificazione di emergenza;
- controllo delle prestazioni;
- controllo e revisione.

Al fine di uniformarsi ai contenuti dell'allegato 3 della Direttiva, sono stati introdotti i seguenti elementi:

- uno specifico riferimento, nell'ambito del controllo operativo, relativamente alla predisposizione di piani di monitoraggio e controllo di integrità per prevenire i potenziali



rischi legati all'invecchiamento di apparecchiature e impianti che possono portare alla perdita di contenimento di sostanze pericolose;

- maggiore dettaglio nella descrizione degli indicatori di prestazione realistici e misurabili e la loro costante valutazione ed aggiornamento in modo da garantire il confronto tra gli obiettivi da raggiungere e i risultati ottenuti.

Nel **punto 4** "Grado di approfondimento" si ribadisce che i contenuti tecnici del SGS-PIR devono essere sviluppati con un grado di dettaglio delle singole problematiche corrispondente all'effettiva pericolosità dello stabilimento, avendo presente il numero di addetti e in funzione della presenza o meno di lavorazioni di processo.

L'**appendice 1** "Attività di informazione, formazione e addestramento ed equipaggiamento del personale che lavora in stabilimento" indica ai gestori come ottemperare in maniera organica e programmata agli obblighi di informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento, ai fini della sicurezza degli addetti e di coloro che accedono agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Elementi di novità si trovano nell'aggiornamento della definizione di personale che lavora nello stabilimento, definizione che sostituisce quella precedente di lavoratore in situ, per uniformarsi al più recente decreto in materia di informazione dei lavoratori sulla pianificazione di emergenza esterna e l'aggiunta delle definizioni relative ai concetti di informazione, formazione e addestramento in accordo con quelle presenti nel decreto legislativo n. 81/2008.

Il **punto 1 dell'appendice** "Informazione" specifica l'obbligo per il gestore di informare ciascun lavoratore presente in stabilimento sui rischi di incidente rilevante e sulle misure atte a prevenirli o limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente. L'informazione deve basarsi sulle risultanze delle analisi e valutazioni di sicurezza effettuate dal gestore nell'ambito del proprio sistema di gestione della sicurezza. In esso sono indicate le modalità e i contenuti minimi dell'informazione che il gestore deve fornire a lavoratori e visitatori. Sono stati aggiornati i riferimenti per le schede di sicurezza delle sostanze e miscele pericolose all'art. 31 del Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH), così come modificato dal regolamento (CEE) n.453/2010,

Il **punto 2 dell'appendice** "Formazione e addestramento" identifica i requisiti minimi per la pianificazione e programmazione di tali attività, in modo da garantire il livello di competenza, esperienza e addestramento necessari al fine di assicurare un'adeguata capacità operativa del personale coinvolto nella gestione, nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti.

Il **punto 3 dell'appendice** "Equipaggiamento", sistemi e dispositivi di protezione, fissa gli obblighi per il gestore di provvedere all'equipaggiamento per la protezione individuale e agli apprestamenti per quella collettiva, tenendo conto anche della pianificazione d'emergenza e delle esigenze operative e di intervento a cui i singoli lavoratori presenti in stabilimento devono ottemperare.

Il **punto 4 dell'appendice** "Organizzazione" indica le modalità per l'ottemperanza alle disposizioni attraverso la predisposizione di procedure specifiche inserite nel contesto del SGS-PIR.

L'appendice si chiude con una tabella riassuntiva sulle azioni che il gestore deve mettere in atto in modo da rendere più immediato il riconoscimento degli obblighi richiesti.

### *Allegato C*

Come previsto all'art. 15, comma 4, e all'art. 16, comma 1, del presente decreto, l'**allegato C** "Criteri, dati e informazioni per la redazione e la valutazione del Rapporto di sicurezza e del Rapporto preliminare di sicurezza" definisce i criteri che il gestore di uno stabilimento di soglia superiore deve considerare nella redazione del Rapporto di sicurezza o del Rapporto preliminare di sicurezza, indicando i dati e le informazioni che in essi devono essere contenuti. Fornisce, inoltre, i criteri di valutazione dei Rapporti di sicurezza ai fini delle verifiche di conformità della documentazione e di idoneità ed efficacia dell'analisi dei rischi effettuata e delle relative misure di sicurezza adottate.

L'allegato è stato elaborato prendendo a riferimento:



- l'allegato 2 al presente decreto;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1989 e s.m.i., per quanto applicabile;
- le linee guida già elaborate per la redazione e la valutazione dei rapporti di sicurezza (decreti del Ministero dell'Ambiente del 15 maggio 1996 e del 20 ottobre 1998);
- la bozza di decreto elaborata nel 2011 per la quale era prevista la redazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza Stato-Regioni (la bozza di decreto era stata inoltrata alle amministrazioni concertanti ricevendo parere favorevole dal Ministero dell'interno e dal Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della salute pur anticipando un parere per le vie brevi nel luglio 2012 non ha trasmesso formalmente tale parere).

L'allegato C è suddiviso in tre parti:

- nella **parte 1** "Contenuti richiesti per il rapporto di sicurezza" è indicata la struttura richiesta (indice) per la redazione del Rapporto di sicurezza da parte del gestore di stabilimento di soglia superiore. Sono riportati i contenuti richiesti in conformità con quanto già in essere secondo il decreto legislativo n. 334/99 e le linee guida per la redazione e la valutazione dei rapporti di sicurezza (decreto del Ministero dell'ambiente del 15 maggio 1996 per i depositi di GPL e decreto del Ministero dell'ambiente del 20 ottobre 1998 per i depositi di liquidi infiammabili e/o tossici) al fine di rendere minimo, per tale aspetto, l'impatto della nuova direttiva. Allo stesso tempo è stata verificata la congruenza dei contenuti richiesti con il nuovo allegato 2 al presente decreto. Per ognuno dei contenuti richiesti per la redazione del documento viene fornita una descrizione sintetica;
- nella **parte 2** "Contenuti richiesti per il rapporto preliminare di sicurezza" viene specificata la struttura richiesta (indice) per il rapporto preliminare di sicurezza che il gestore di stabilimento di soglia superiore, nei casi previsti all'art. 16 o all'art. 18 del presente decreto, deve redigere. Seguendo lo schema indicato nella parte 1, i contenuti richiesti sono stati ridotti a seconda dei dati disponibili in funzione dello stato dello stabilimento ("nuovo stabilimento", art. 16 o modifica significativa dello stabilimento "di un processo o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero avere significative conseguenze per quanto riguarda il pericolo di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa");
- nella **parte 3** "Criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza ai fini delle verifiche di conformità della documentazione e di idoneità ed efficacia dell'analisi dei rischi effettuata e delle relative misure di sicurezza adottate" vengono richiamate e approfondite, partendo dallo stesso testo della direttiva, alcune considerazioni relative alle finalità del rapporto di sicurezza, quale documento tramite il quale il gestore dimostra di aver attuato idonee misure per prevenire, controllare e limitare le conseguenze di un eventuale incidente rilevante, e stabilisce le finalità del procedimento di valutazione da parte dell'organo di controllo. Viene quindi proposta una procedura generale per la valutazione dei contenuti del rapporto di sicurezza tenendo conto delle necessità di verifica di conformità e di idoneità ed efficacia dell'analisi di sicurezza. Ripercorrendo per sezioni principali i contenuti del Rapporto vengono quindi fornite alcune indicazioni circa le modalità di valutazione dei contenuti tecnici del Rapporto, ai fini delle verifiche richieste.



Per l'esame tecnico dei contenuti del Rapporto di sicurezza vengono riportati nel testo dell'allegato C riferimenti sia di tipo normativo (nazionale) che di tipo tecnico, questi ultimi anche con riferimento alla documentazione tecnica nazionale ed internazionale (europea).

## *Allegato D*

L'allegato D, come previsto all'art. 18 del presente decreto "*Individuazione di modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti*", ha per finalità l'individuazione delle modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti negli stabilimenti assoggettati agli obblighi di cui al presente decreto.

L'allegato D è stato predisposto avendo a riferimento il decreto del Ministero dell'Ambiente del 9 agosto 2000 "*Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio*", pubblicato nella G. U. 23 agosto 2000, n. 196. Tale riferimento legislativo, già vigente in regime di Seveso II, è stato aggiornato sulla scorta di quanto riportato nel presente decreto.

L'allegato D si compone di quattro punti.

Nel **punto 1** "Modifiche agli stabilimenti che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti" sono individuate le modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante e vengono riportati gli adempimenti previsti prima di dare inizio alle modifiche e di avviare le attività a queste connesse.

Nel **punto 2** "Modifiche che non costituiscono aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti" vengono indicati i contenuti della dichiarazione di non aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti.

Nel **punto 3** "Modifiche non ricomprese tra quelle di cui ai punti 1 e 2" sono esplicitate le esclusioni dal campo di applicazione dei punti 1 e 2.

Nel **punto 4** "Adempimenti dei gestori per ogni tipologia di modifica" si avvisa il gestore di tener conto delle modifiche intervenute nella fase di aggiornamento del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e del Rapporto di sicurezza.

Gli elementi di novità introdotti nell'allegato D sono molteplici:

- il concetto di modifica della "forma fisica di sostanze pericolose", introdotto dalla nuova direttiva, è stato assimilato a quello già previsto di "natura di sostanze pericolose", ed è stato ricompreso nella fattispecie indicata al punto 1.1 - 3) di "introduzione di nuove tipologie o modalità di accadimento, di incidenti ipotizzabili che risultano più gravose ...";
- al punto 1.1 - 3) è stata inserita la possibilità di introdurre "nuove tipologie o modalità di accadimento di incidenti ipotizzabili" comportanti la modifica delle classi di compatibilità territoriale esterne allo stabilimento, come emerso dalla richiesta delle Regioni nell'ambito della discussione del tavolo tecnico di recepimento della Seveso III;
- al punto 1.2 è stato inserito l'obbligo di comunicazione ai destinatari della notifica di cui all'art. 13 del presente decreto, prima dell'avvio delle attività connesse alle modifiche con aggravio, come previsto al comma 8 dell'art. 13 stesso;
- al punto 2 è stato aggiornato il riferimento legislativo in materia di documentazione amministrativa (art. 77 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443, e art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445);



- al punto 2 è stata inserita la possibilità di riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno di soglia superiore o viceversa, introdotta dalla nuova direttiva;
- al punto 2.1 – b) sono state chiarite le categorizzazioni di liquidi infiammabili in caso di cambio di destinazione di serbatoi, riportando le prime due (P5a e P5b) ed escludendo la terza categorizzazione (P5c);
- al punto 4 è stato generalizzato ed esplicitato l'obbligo di tener conto di ogni tipologia di modifica, in occasione degli aggiornamenti biennali del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e quinquennali del Rapporto di sicurezza.

### *Allegato E*

Come previsto all'art. 19 del presente decreto, l'**allegato E** "*Criteria per l'individuazione degli stabilimenti tra i quali esiste la possibilità di effetto domino, per lo scambio di informazioni tra i gestori, nonché per l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti tra i quali è possibile l'effetto domino*" fornisce criteri, riferimenti tecnici e procedurali aventi per finalità:

- l'individuazione degli stabilimenti o dei gruppi di stabilimenti assoggettati agli obblighi di cui al presente decreto, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori per "effetto domino" causato dalla posizione geografica, dalla vicinanza degli stabilimenti stessi e dall'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi;
- lo scambio fra i gestori degli stabilimenti individuati delle informazioni necessarie per accertare l'effettiva possibilità di effetti domino e, nel caso, di riesaminare, ed eventualmente modificare in considerazione della natura e dell'entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi documenti relativi alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, i sistemi di gestione della sicurezza, i Rapporti di sicurezza, i Piani di emergenza interna;
- la cooperazione nella diffusione delle informazioni nei confronti della popolazione e dei siti adiacenti e la trasmissione delle informazioni al Prefetto per la predisposizione dei Piani di emergenza esterna;
- l'individuazione e la perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti assoggettati agli obblighi di cui al presente decreto nelle quali il possibile effetto domino coinvolga gruppi di stabilimenti;
- la predisposizione dello studio di sicurezza integrato di area finalizzato alla predisposizione dei Piani di emergenza esterna, al controllo dell'urbanizzazione e all'informazione della popolazione.

L'allegato E è stato predisposto avendo a riferimento la bozza di decreto predisposta in regime di Seveso II, resa disponibile dal MATTM nella revisione di novembre 2011, semplificandola ed aggiornandola sulla scorta di quanto riportato nel presente decreto.

L'allegato E si compone di due parti e di un'appendice.

La **parte 1** riporta i criteri per l'individuazione degli stabilimenti tra i quali esiste la possibilità di effetto domino e per lo scambio di informazioni tra i gestori.

È, inoltre, presente l'**appendice A** contenente riferimenti utili per la stima della probabilità di collasso di apparecchiatura sottoposta a sovrappressione, irraggiamento o proiezione di frammenti.

La **parte 2** espone i criteri per l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti tra i quali è possibile l'effetto domino e per la predisposizione dello studio di sicurezza integrato di area.



## *Allegato F*

Come previsto dall'art. 20, comma 3, del presente decreto, l'**allegato F** "*Disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui Piani di emergenza interna*" disciplina le forme di consultazione del personale che lavora negli stabilimenti di soglia superiore, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, relativamente alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del Piano di Emergenza Interna (di seguito PEI). Per la predisposizione del presente allegato è stato preso a riferimento il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2009, n. 138, "*Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui piani di emergenza interni, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334*".

Il **punto 1** dell'allegato "Forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento" definisce le modalità, i contenuti e le tempistiche per la consultazione del personale che lavora nello stabilimento tramite i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui all'art. 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

Sono stati introdotti i seguenti elementi:

- l'aggiunta al **punto 1.2 della lettera c)** "le azioni previste per la formazione specifica di tutto il personale coinvolto nella pianificazione dell'emergenza che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici";
- un maggiore dettaglio del **punto 1.4** "I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel corso dell'incontro di cui al punto 1.3, possono formulare osservazioni o proposte sulla versione in bozza del PEI, delle quali il gestore tiene conto e ne mantiene apposita registrazione nel verbale di cui al punto 1.3";

È stata inoltre aggiornata la definizione di "Personale che lavora nello stabilimento" per renderla congruente con l'**allegato B**.

## *Allegato G*

Come previsto all'art. 21, comma 9, del presente decreto, l'**allegato G** "*Regolamento per la consultazione della popolazione sui Piani di emergenza*" disciplina le forme di consultazione della popolazione relativamente alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del Piano di emergenza esterna, come richiesto ai commi 1 e 5 dello stesso articolo.

L'allegato G è una trasposizione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 luglio 2009, n. 139, "*Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334*". Tale decreto è stato aggiornato sulla scorta di quanto riportato nel presente provvedimento.

L'allegato riporta indicazioni circa le modalità ritenute idonee ai fini dell'adempimento richiesto per la consultazione della popolazione intesa, ai fini dell'allegato, come l'insieme delle persone fisiche, singole e associate, nonché gli enti, le organizzazioni o i gruppi che siano o possano essere interessati dalle azioni derivanti dal Piano di emergenza esterna. Oltre alle modalità operative, ai fini della consultazione, in questo allegato vengono indicate le informazioni che devono essere rese disponibili alla popolazione, nonché le modalità con cui essa può presentare all'autorità preposta alla predisposizione del Piano di emergenza esterna osservazioni, proposte o richieste relativamente



a quanto forma oggetto della consultazione, delle quali si dovrà tenere conto nell'ambito stesso dell'applicazione del regolamento.

## *Allegato H*

Come previsto all'art. 27 del presente decreto, l'allegato H "*Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni*" stabilisce i criteri per la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni disposte al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto da parte del gestore e dei relativi sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, con particolare riferimento alle misure e ai mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze.

Per la predisposizione del presente allegato sono state prese a riferimento la bozza di decreto del 2010 e la circolare DVA del 25 marzo 2009, n. 232, recante le linee guida per lo svolgimento delle ispezioni ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 334/1999.

L'allegato in questione si compone di sette punti e di tre appendici.

Il **punto 1** "Definizioni" introduce i concetti di: "evento significativo", "evidenza", "non-conformità maggiore", "non conformità minore", "prescrizione", "raccomandazione", "rilievo", "Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti", "sistemi tecnici critici".

Il **punto 2** "Ispezioni" definisce gli obiettivi generali delle ispezioni, che consistono in un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento e sono dirette a verificare, tra gli altri, il rispetto della normativa, la conformità del SGS-PIR e il livello di coinvolgimento di tutto il personale per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza e prevenzione degli incidenti rilevanti.

Al **punto 3** "Organi competenti" viene individuata l'autorità che dispone le ispezioni e, per quanto riguarda gli stabilimenti di soglia superiore, la composizione delle commissioni ispettive, formate da tre dirigenti e funzionari tecnici appartenenti rispettivamente al CNVVF, all'INAIL e all'ARPA. Si precisa inoltre che, nel caso in cui presso l'ARPA non sia disponibile personale in possesso dei requisiti richiesti, si fa ricorso agli ispettori dell'ISPRA, e la partecipazione dell'UNMIG per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 3 del presente decreto.

Il **punto 4** "Criteri per la pianificazione e la programmazione delle ispezioni", oltre a quanto previsto dall'art. 27 del decreto, fornisce un importante elemento innovativo per quanto riguarda la programmazione delle ispezioni ordinarie basata su una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante per le varie tipologie di stabilimenti che tiene conto dei seguenti criteri:

- pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;
- risultanze delle ispezioni precedenti;
- segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;
- stabilimenti o gruppi di stabilimenti con possibili effetti domino;
- concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante;
- pericolo per l'ambiente in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante e alle vie di propagazione della sostanza pericolosa.

Il **punto 5** "Criteri per l'effettuazione delle ispezioni" rimanda alle disposizioni contenute nelle appendici 2 e 3 e precisa che nella definizione dei mandati ispettivi (ad esempio sulla base delle risultanze delle ispezioni precedenti o dell'esperienza di incidenti o quasi-incidenti) possono essere



predisposte anche ispezioni mirate alla sola verifica di alcuni aspetti specifici del SGS-PIR. Si precisa tra l'altro che:

- i componenti della Commissione possono accedere a qualunque area dello stabilimento;
- il gestore e il suo personale è tenuto fornire massima collaborazione;
- qualora il gestore non fornisca il supporto richiesto, la Commissione può informare l'autorità giudiziaria competente per territorio, dandone comunicazione agli organi di controllo competenti di cui all'art. 27 del presente decreto;
- le ispezioni non comprendono le attività di valutazione, di controllo e di sopralluogo, effettuate ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Il **punto 6** "Risultanze dell'ispezione" specifica i criteri e i contenuti di base del rapporto finale di ispezione, comprese le modalità di gestione degli esiti dell'ispezione a cura dell'autorità competente, che valutato il Rapporto, lo trasmette al gestore adottando gli atti conseguenti, dei quali è data comunicazione al MATTM, ai fini dell'aggiornamento della banca dati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto e delle comunicazioni alla Commissione europea. L'autorità competente, sulla base delle proposte formulate dal gestore, approva un cronoprogramma in cui sono stabilite le modalità e i tempi di attuazione delle prescrizioni e raccomandazioni individuate nel Rapporto.

Il **punto 7** "Requisiti degli ispettori incaricati delle ispezioni" formalizza i criteri, ormai consolidati da tempo, per la qualificazione dei componenti delle Commissioni, indicando i dirigenti e funzionari tecnici appartenenti:

- agli Organi tecnici nazionali di cui all'art. 9 del presente decreto;
- alle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente;
- alla Regione o alla Provincia autonoma territorialmente competente.
- All'UNMIG per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 3 del presente decreto.

e la necessità di possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- avere effettuato un congruo numero di ispezioni ai sensi dell'art. 27 del presente decreto o ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
- essere in possesso di una comprovata esperienza di almeno cinque anni nel settore dei sistemi di gestione della sicurezza, che abbia incluso un periodo di addestramento sul campo con la partecipazione ad almeno due ispezioni in qualità di uditore;
- avere partecipato ad un apposito corso di formazione, superando con esito positivo il relativo esame finale, con successivo addestramento sul campo consistente nella partecipazione ad almeno tre ispezioni in qualità di uditore.

In **appendice 1** "Criteri di riferimento per la definizione delle priorità per la programmazione delle ispezioni" sono riportati alcuni parametri di riferimento, che specificano i criteri di valutazione generali indicati al punto 4 dell'allegato e che, presi in considerazione separatamente o in combinazione possono fornire, ove applicabili, elementi utili per stabilire le priorità per la programmazione delle ispezioni, ferma restando la facoltà dell'organo preposto alla programmazione di articolare ulteriormente i suddetti criteri, nonché di attribuire a ciascuno di essi, in fase di valutazione, un peso correlato alle informazioni in suo possesso e all'esperienza pregressa maturata nei controlli, nell'analisi degli eventi occorsi negli stabilimenti ubicati nel territorio di competenza e delle sue caratteristiche di vulnerabilità.

L'**appendice 2** "Criteri e procedure per la conduzione delle ispezioni di cui all'art. 27" è divisa in due parti: **Parte I** "Fasi delle ispezioni", **Parte II** "Criteri, procedura e strumenti di supporto per la conduzione delle ispezioni". Quest'ultima è composta da cinque sezioni.

La **Parte I** definisce le tre fasi tipiche che suddividono una ispezione sul SGS-PIR, attraverso:



- l'acquisizione della documentazione, lo svolgimento delle attività di verifica, mediante l'analisi dell'esperienza operativa di cui alla **sezione 2**;
- l'esame della lista di riscontro di cui all'**appendice 3** e l'esame pianificato dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati in stabilimento di cui alla **sezione 4**;
- la conclusione delle attività e la stesura del rapporto finale di ispezione, che deve essere conforme alla struttura riportata nella **sezione 5** e all'esposizione al gestore delle non conformità rilevate.

La **Parte II** definisce le modalità di svolgimento delle ispezioni e fornisce indicazioni per la Commissione riguardo gli obiettivi generali dell'attività ispettiva e i criteri di base per la sua organizzazione.

La **Sezione 1** "Criteri per la conduzione delle ispezioni" al **punto 1** definisce gli obiettivi generali delle ispezioni e precisamente l'accertamento dell'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e del relativo sistema di gestione della sicurezza, la verifica dell'adozione da parte del gestore delle misure e dei mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze e la verifica della conformità delle azioni correttive messe in atto per ottemperare alle prescrizioni/raccomandazioni impartite a seguito di precedenti ispezioni.

Il **punto 2** "Criteri per lo svolgimento delle ispezioni" definisce i seguenti criteri di base per l'individuazione della documentazione da acquisire e visionare e per l'identificazione, sulla base di questa, degli elementi necessari per l'esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi, di gestione della sicurezza:

- individuazione della documentazione di interesse per la verifica ispettiva;
- identificazione degli elementi gestionali critici e per l'esame pianificato e sistematico del SGS;
- individuazione ed esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici.

Il **punto 3** "Procedura per lo svolgimento delle ispezioni" descrive in dettaglio l'iter di svolgimento dell'ispezione, attraverso:

- l'avvio dell'ispezione;
- la predisposizione del piano di ispezione e della documentazione;
- l'assegnazione delle criticità ai diversi elementi del sistema di gestione sottoposti a verifica;
- l'effettuazione dei riscontri sul sistema di gestione della sicurezza;
- l'esame pianificato dei sistemi tecnici;
- la conclusione delle attività dell'ispezione.

La **Sezione 2** "Analisi dell'esperienza operativa" definisce le modalità di conduzione, congiuntamente con il gestore, utilizzando un format specifico, di un'analisi dell'esperienza operativa dello stabilimento, basata sulla storia almeno decennale degli incidenti, quasi incidenti e anomalie occorsi in stabilimento, con l'indicazione di quegli aspetti che hanno coinvolto o avrebbero potuto coinvolgere elementi del sistema di gestione della sicurezza.

La **Sezione 3** "Riscontri sugli elementi del sistema di gestione della sicurezza" specifica le modalità di effettuazione dei riscontri sul SGS-PIR, attraverso delle liste di riscontro 3.a e 3.b riportate in appendice 3, nelle quali per ciascuno degli elementi fondamentali del SGS-PIR, come definiti nell'allegato B del decreto, sono stati individuati i punti specifici su cui fondare la verifica ispettiva.

La **Sezione 4** "Esame pianificato dei sistemi tecnici" con l'ausilio della tabella allegata, specifica le modalità per individuare e per mettere in evidenza, in maniera puntuale, i sistemi di prevenzione e i mezzi tecnici e di monitoraggio predisposti per limitare le conseguenze all'interno e all'esterno del sito degli incidenti ipotizzati e valutati nel rapporto di sicurezza o in altra documentazione pertinente.



La **Sezione 5** “Indice e contenuti del rapporto finale di ispezione” fornisce il format al quale il rapporto finale d’ispezione deve essere conforme, in modo da contenere gli elementi richiesti nel decreto direttoriale istitutivo della commissione. Si precisa, inoltre, che eventuali scostamenti, ovvero l’eventuale assenza di alcuni elementi/informazioni, dovranno essere motivati dalla commissione, ferma restando la necessaria congruenza ed esaustività delle valutazioni e informazioni fornite rispetto a quanto richiesto nel decreto/delibera che predispone l’ispezione.

In **appendice 3** sono riportate le liste di riscontro 3.a e 3.b per l’effettuazione delle ispezioni in stabilimenti rispettivamente con attività complesse o standardizzate.

Sono specificati per ognuno degli elementi del SGS-PIR, i riscontri (indicativi) che, tipicamente, dovrebbero essere effettuati dalla Commissione al fine di formulare un giudizio oggettivo. Tali riscontri debbono essere considerati indicativi e non esaustivi. La Commissione potrà, se del caso, considerare l’opportunità di individuare ulteriori riscontri ovvero considerare non applicabili alla realtà in esame alcuni di quelli indicati.

### *Allegato I*

L’**allegato I** “*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli*” disciplina le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie tecniche di cui agli artt. 17 e 18, comma 1, lett. b), del presente decreto, alle ispezioni di cui all’art. 27 del medesimo decreto, alle istruttorie relative alle proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa di cui all’art. 4 del presente decreto, nonché ai servizi connessi con la verifica delle informazioni inviate dai gestori ai sensi dell’art. 13 e finalizzate alla predisposizione dell’Inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, di cui all’art. 5, comma 3, del presente decreto.

Le specifiche modalità di determinazione delle tariffe sono analiticamente illustrate nella relazione tecnico-finanziaria.

### *Allegato L*

#### Premessa

L’allegato L “*Procedure semplificate di prevenzione incendi, relative ad attività a rischio di incidente rilevante, soggette all’obbligo di presentazione del Rapporto di Sicurezza*” è stato redatto sulla base della proposta presentata dal Ministero dell’interno, al fine della semplificazione delle procedure di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore. Si propone contestualmente l’abrogazione della norma previgente, come di seguito illustrato.

#### Quadro normativo vigente

Ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 334/99 fu emanato il decreto del ministro dell’interno 19 marzo 2001, che regola le procedure di prevenzione incendi per le attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco, presenti all’interno di stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti all’art. 8 del decreto legislativo n.334/99 (obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza).

Il decreto 19/03/2001 fa riferimento al decreto 16/02/1982, che conteneva l’elenco delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi e al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n.689, recante l’elenco delle aziende e lavorazioni soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.



Per quanto concerne le procedure di prevenzione incendi, il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151, costituisce il nuovo regolamento, che disciplina i procedimenti di prevenzione incendi. Tale decreto ha, tra l'altro, modificato l'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, abolendo il decreto 16/02/1982 e il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n.689.

Il DPR 151/2011, all'art.2, comma 6, escludeva dall'ambito di applicazione del decreto le attività a rischio di incidente rilevante soggette all'art.8 del decreto legislativo n.334/99.

Il decreto-legge 101 del 31 agosto 2013, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", all'art.8, comma 7, ha abrogato l'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 e ha stabilito che, a decorrere dall'1 gennaio 2014, anche le attività a rischio di incidente rilevante rientrano nel campo di applicazione del citato decreto 151/2011.

Inoltre, lo stesso decreto-legge 101/2013, all'art. 8, comma 7, stabilisce che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, devono essere adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 334/1999. Il suddetto decreto-legge è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n.125 del 30 ottobre 2013.

#### Necessità dell'intervento legislativo

Pertanto, la legge 125 del 30 ottobre 2013 dà mandato al Ministro dell'Interno di emanare un decreto che vada a sostituire il decreto 19/03/2001, per tener conto delle modifiche introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 151/2011.

Poiché ad oggi (febbraio 2015) il Ministero dell'Interno non ha emanato tale decreto, come proposto dal medesimo dicastero, si coglie l'occasione del recepimento della direttiva Seveso III per regolamentare, in tale quadro più ampio, le procedure di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore, in raccordo con le procedure di valutazione di competenza del CTR, ai sensi del suddetto decreto di recepimento.

#### Illustrazione dell'allegato

##### Paragrafo 1 "Finalità"

Il presente allegato disciplina le procedure semplificate di prevenzione incendi, per le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco in quanto elencate nell'Allegato I al DPR 151/2011, presenti all'interno di stabilimenti di soglia superiore.

##### Paragrafo 2 "Nulla osta di fattibilità e valutazione del progetto antincendi"

Ai fini della semplificazione amministrativa e della riduzione degli oneri burocratici per i gestori delle attività Seveso, si prevede di unificare il procedimento di prevenzione incendi ex DPR 151/2011 con quello di valutazione del rapporto di sicurezza.

Il progetto di prevenzione incendi, di cui all'art. 3 del DPR 151/2011, viene infatti valutato nell'ambito delle procedure per il rilascio del Nulla Osta di Fattibilità, ai sensi dell'art.17.

Il gestore pertanto integra il rapporto preliminare di sicurezza (vedi Allegato C) con la documentazione di cui al DM interno 7/08/2012 (relazione tecnica di prevenzione incendi ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato), per le sole attività soggette ai controlli dei Vigili del



Fuoco non individuabili come “impianto” o “deposito”, e quindi non incluse nell’analisi di rischio del rapporto di sicurezza.

Per tali attività il gestore provvederà al versamento degli oneri di prevenzione incendi.

### Paragrafo 3 “Parere tecnico conclusivo. controlli di prevenzione incendi e rilascio del certificato di prevenzione incendi”

I controlli di prevenzione incendi, previsti all’art.4 del DPR 151/2011, vengono fatti nell’ambito dell’attività istruttoria e dei sopralluoghi previsti all’art.17.

Per gli stabilimenti di soglia superiore, l’obbligo di presentazione della SCIA, ai sensi del DPR 151/2011, è assolto dalla presentazione del rapporto definitivo di sicurezza. Anche questa disposizione è finalizzata alla semplificazione e alla riduzione degli oneri burocratici per i gestori degli stabilimenti Seveso.

Il gestore integra il rapporto definitivo di sicurezza (vedi Allegato C) con le certificazioni e dichiarazioni di cui all’Allegato II al decreto del Ministero dell’ Interno 7 agosto 2012 per le sole attività soggette al controllo dei VVF, non oggetto dell’analisi di rischio.

Per tali attività il gestore provvederà al versamento degli oneri di prevenzione incendi.

Se il parere tecnico conclusivo del CTR sul rapporto definitivo di sicurezza è favorevole senza prescrizioni, entro 15 giorni dal rilascio di tale parere, il Comando Provinciale VVF rilascia il Certificato di Prevenzione Incendi ove previsto.

Se il parere tecnico conclusivo del CTR contiene invece prescrizioni integrative, il CTR disporrà dei controlli per verificarne l’adempimento. Entro 15 giorni dal positivo accertamento sopralluogo, il Comando Provinciale VVF rilascerà al gestore il Certificato di Prevenzione Incendi, ove previsto.

### Paragrafo 4 “Riesame periodico del rapporto di sicurezza ed attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio”

Per le attività di cui all’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 individuabili come impianto o deposito non occorre la presentazione, con cadenza quinquennale, dell’attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all’art.5 dello stesso decreto 151/2011, perché tale adempimento si intende assolto dalla presentazione (pure con cadenza quinquennale) del rapporto di sicurezza aggiornato.

Questa disposizione comporta una semplificazione e una riduzione di oneri burocratici per il gestore.

Per le attività non individuabili come impianti o depositi il rapporto di sicurezza aggiornato sarà integrato dalla dichiarazione del gestore che non sono mutate le condizioni di sicurezza antincendio di cui all’articolo 5, comma 1, lett. c), del decreto 7 agosto 2012 e dall’asseverazione, a firma di professionista antincendi, di cui all’articolo 5, comma 2, lett. a), dello stesso decreto. Per tali attività il gestore provvederà al versamento degli oneri di prevenzione incendi

### Paragrafo 5 “Modifiche senza aggravio del rischio ai sensi dell’Allegato D”

Le modifiche senza aggravio del rischio delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco seguono l’iter ordinario, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 e dal decreto 7/08/2012.

La dichiarazione di non aggravio di cui all’Allegato D deve essere presentata contestualmente alla SCIA di cui al DPR 151/2011.

### Paragrafo 6 “Deroghe alle norme di prevenzione incendi”



Se il gestore intende derogare alle norme di prevenzione incendi, il procedimento di deroga di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 è assorbito dal procedimento di esame del Rapporto di Sicurezza.

#### Paragrafo 7 "Adempimenti amministrativi"

I corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi per le attività non individuabili come impianto o deposito, sono determinati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 e del decreto 7/08/2012.

Si è deciso, per semplicità e anche per non vessare i gestori delle attività Seveso, di eliminare la maggiorazione delle tariffe, prevista dal decreto 4 maggio 1998, di 10/14 ore per l'esame progetto e di 14/20 ore per i sopralluoghi (cfr articolo relativo alle abrogazioni).

#### Paragrafo 8 "Disposizioni transitorie"

Il presente allegato si applica anche alle attività con istruttoria di valutazione del rapporto di sicurezza in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Per le attività con istruttoria di valutazione del rapporto di sicurezza conclusa e Certificato di Prevenzione Incendi non rilasciato alla data di entrata in vigore del decreto, si applica il DM Interno 19 marzo 2001.

### *Allegato M*

Come previsto all'art. 2, comma 2, del presente decreto, l'*allegato M "Linee di indirizzo per gli stabilimenti consistenti nello stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite, ~~nonché nell'esplorazione e sfruttamento di idrocarburi sulla terraferma~~"* fornisce i contenuti tecnici integrativi al fine di estendere l'applicazione del presente decreto agli stoccaggi sotterranei sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite, ~~nonché all'esplorazione ed allo sfruttamento di idrocarburi sulla terraferma~~, tenendo conto altresì della peculiarità delle industrie di stoccaggio sotterraneo di gas. A queste particolari tipologie di stabilimenti si applica la specifica normativa di settore di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante *"Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee"*.

L'allegato M è stato predisposto avendo a riferimento la Nota Ministeriale del 21/10/2009 già esistente in regime di Seveso II *"Indirizzi per l'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde"*, semplificandola ed aggiornandola sulla scorta di quanto riportato nel presente decreto di recepimento della nuova direttiva Seveso III.



L'allegato M si compone di due punti.

Nel **punto 1** "Modifiche di uno stabilimento" viene stabilito che per gli interventi su impianti e pozzi esistenti e la perforazione di nuovi pozzi si deve fare riferimento alle procedure previste nell'allegato D.

Nel **punto 2** "Raccordo tra gli adempimenti tecnici previsti dal presente decreto e dalla normativa di settore" sono indicate le modalità di raccordo per agevolare l'attuazione degli obblighi di legge.



**TABELLA DI CORRISPONDENZA**  
**DIRETTIVA 2012/18/UE - Schema di decreto per il recepimento**

<i>Disposizione nella direttiva 2012/18/UE</i>	<i>Corrispondente disposizione nel provvedimento per il recepimento nazionale</i>
Articolo 1	Articolo 1, comma 1
Articolo 2 ,comma 1	Articolo 2, comma 1
Articolo 2, comma 2	Articolo 2, comma 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4, comma 1	Articolo 4, comma 1, comma 2 , comma 3
Articolo 4, comma 2	Articolo 4, comma 6
Articolo 4, comma 3	Articolo 4 comma 4
Articolo 4, comma 4	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
Articolo 5, comma 1	Articolo 12, comma 1
Articolo 5, comma 2	Articolo 12, comma 2
Articolo 6, comma 1	Articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, per la parte relativa alla definizione delle competenze riguardanti ciascuna autorità, le funzioni degli organi tecnici e le modalità di coordinamento
Articolo 6, comma 2	Articolo 5, comma 1
Articolo 6, comma 3	Articolo 13, comma 6 e articolo 15, comma 5
Articolo 7, comma 1	Articolo 13, comma 1 e comma 2
Articolo 7, comma 2	Articolo 13, comma 1
Articolo 7, comma 3	Articolo 13, comma 3
Articolo 7, comma 4	Articolo 13, comma 7
Articolo 8 comma 1	Articolo 14, comma 1
Articolo 8, comma 2	Articolo 14, comma 2
Articolo 8, comma 3	Articolo 14, comma 3
Articolo 8, comma 4	Articolo 14, comma 4
Articolo 8, comma 5	Articolo 14, comma 5



**TABELLA DI CORRISPONDENZA**  
**DIRETTIVA 2012/18/UE – Schema di decreto per il recepimento**

Articolo 9, comma 1	Articolo 19, comma 1
Articolo 9, comma 2	Articolo 19, comma 2
Articolo 9, comma 3	Articolo 19, comma 3, comma 4 e comma 5
<b>Articolo 10, comma 1</b>	Articolo 15 comma 1 e comma 2
Articolo 10, comma 2	Articolo 15, comma 3
Articolo 10, comma 3	Articolo 15, comma 6
Articolo 10, comma 4	Articolo 15, comma 7
Articolo 10, comma 5	Articolo 15, commi 8 e 9
Articolo 10, comma 6	Articolo 17, commi 1, 2 e 3 ed articolo 2,8 comma 4
<b>Articolo 11</b>	Articolo 18
<b>Articolo 12 ,comma 1</b>	Articolo 20, comma 1 e comma 4; articolo 21, comma 1 e comma 5
Articolo 12, comma 2	Articolo 20, comma 1
Articolo 12 comma 3	Articolo 20, comma 2 e articolo 21, comma 4
Articolo 12 comma 4	Articolo 20 comma 1, comma 3 e comma 5
Articolo 12, comma 5	Articolo 21, comma 1
Articolo 12, comma 6	Articolo 20, comma 3; articolo 21, comma 4 e comma 6
Articolo 12, comma 7	Articolo 25, comma 2 e comma 3
Articolo 12, comma 8	Articolo 21, comma 11
<b>Articolo 13, comma 1</b>	Articolo 22, comma 1
Articolo 13, comma 2	Articolo 22, comma 2
Articolo 13, comma 3	Articolo 22, comma 8, 9, 11, 12
Articolo 13, comma 4	Articolo 24, comma 2
<b>Articolo 14, comma 1</b>	Articolo 13, comma 4, e articolo 23, comma 6
Articolo 14, comma 2	Articolo 23, comma 2; articolo 24 comma 4; articolo 23 comma 7



**TABELLA DI CORRISPONDENZA**  
**DIRETTIVA 2012/18/UE - Schema di decreto per il recepimento**

Articolo 14, comma 3	Articolo 5, comma 2, lettera b)
Articolo 14, comma 4	Articolo 5, comma 2, lettera a)
<b>Articolo 15</b> , comma 1	Articolo 24, comma 1
Articolo 15, comma 2	Articolo 24, comma 3
Articolo 15, comma 3	Articolo 24, comma 4
Articolo 15, comma 4	Articolo 24, comma 5
Articolo 15, comma 5	Articolo 24, comma 6
Articolo 15, comma 6	Articolo 24, comma 7
Articolo 15, comma 7	Articoli 23 e 24
<b>Articolo 16</b>	Articolo 25, comma 1
<b>Articolo 17</b>	Articolo 25, comma 2 e comma 3
<b>Articolo 18</b> , comma 1	Articolo 5, comma 2, lettera c) e articolo 26, comma 1
Articolo 18, comma 2	Articolo 26, comma 3 e comma 4
Articolo 18, comma 3	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
Articolo 18, comma 4	Articolo 26, comma 5
<b>Articolo 19</b> , comma 1	Articolo 28, comma 4
Articolo 19, comma 2	recepimento assicurato da norme dell'ordinamento giuridico nazionale
<b>Articolo 20</b> , comma 1	Articolo 27, comma 2
Articolo 20, comma 2	Articolo 27, comma 1
Articolo 20, comma 3	Articolo 27, comma 3
Articolo 20, comma 4	Articolo 27, comma 4
Articolo 20, comma 5	Articolo 27, comma 5
Articolo 20, comma 6	Articolo 27, comma 7
Articolo 20, comma 7	Articolo 27, comma 8
Articolo 20, comma 8	Articolo 27, comma 9



**TABELLA DI CORRISPONDENZA**  
**DIRETTIVA 2012/18/UE - Schema di decreto per il recepimento**

Articolo 20, comma 9	Articolo 27, comma 10
Articolo 20, comma 10	Articolo 27, comma 11
Articolo 20, comma 11	Articolo 12, comma 2
Articolo 21 comma 1	Articolo 5, comma 1
Articolo 21, comma 2	Articolo 5, comma 2, lettera d)
Articolo 21, comma 3	Articolo 5, comma 2, lettera e)
Articolo 21 comma 4	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
Articolo 21, comma 5	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
Articolo 21, comma 6	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
Articolo 21 comma 7	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
Articolo 22, comma 1	Articolo 23, comma 2
Articolo 22, comma 2	Articolo 23, comma 3
Articolo 22, comma 3	Articolo 23, comma 4
Articolo 23	Articolo 23, comma 8
Articolo 24	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
Articolo 25	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
Articolo 26, comma 1	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
Articolo 26, comma 2	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
Articolo 26, comma 3	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
Articolo 26, comma 4	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
Articolo 26, comma 5	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
Articolo 27, comma 1	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
Articolo 27, comma 2	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
Articolo 28	Articolo 28



**TABELLA DI CORRISPONDENZA**  
**DIRETTIVA 2012/18/UE - Schema di decreto per il recepimento**

Articolo 29, comma 1	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
Articolo 29, comma 2	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
Articolo 30	Recepimento con D.lgs. n. 48 del 14 marzo 2014
Articolo 31, comma 1	Recepimento assicurato dall'emanazione del D.lgs. n. 48 del 14 marzo 2014 per l'articolo 30 della direttiva, nonché dall'emanazione del provvedimento in esame per gli articoli restanti
Articolo 31, comma 2	Disposizione che non richiede recepimento
Articolo 32, comma 1	Recepimento assicurato dall'emanazione del provvedimento in esame nei termini stabiliti
Articolo 32, comma 2	Disposizione che non richiede recepimento
Articolo 33	Disposizione che non richiede recepimento
Articolo 34	Disposizione che non richiede recepimento



*Schema di decreto recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (direttiva "Seveso III").*

## **Relazione tecnico-finanziaria**

### **1. Premessa**

Il presente schema di decreto è volto a recepire la direttiva 2012/18/UE (c.d. "Seveso III"), che sostituisce integralmente la precedente normativa in materia di controllo dei pericoli di incidente rilevante connessi con sostanze pericolose, costituita dalla direttiva 96/82/CE (c.d. Seveso II"), modificata e integrata con la direttiva 2003/105/CE.

La direttiva aggiorna la norma europea vigente, adeguandola alla nuova classificazione delle sostanze chimiche (Regolamento (CE) n. 1272/2008 - nuovo regolamento per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele), che entrerà definitivamente in vigore a partire dal 1° giugno 2015. La direttiva, inoltre, aggiorna la norma europea alle ultimi acquisizioni legislative in materia di informazione e partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia, in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998, e introduce miglioramenti e semplificazioni degli adempimenti, alla luce dell'esperienza maturata nel periodo di attuazione della precedente direttiva 96/82/CE.

Il provvedimento in questione, al fine di consentire, come richiesto dalla direttiva, la piena operatività delle disposizioni alla data di entrata in vigore della stessa (il 1° giugno 2015, coincidente con la definitiva entrata in vigore della nuova classificazione delle sostanze di cui al Regolamento 1272/2008), si propone di sostituire integralmente la norma quadro vigente (il decreto legislativo n. 334/99, come modificato dal decreto legislativo n. 238/2005), e di ricomprendere nello stesso corpo normativo il complesso delle disposizioni in materia, tra cui i decreti attuativi previsti dal citato decreto n. 334/99.

Pertanto, lo schema di decreto sostituisce, abrogandoli, il decreto legislativo n. 334/99, e i successivi provvedimenti di modifica ed integrazione, i decreti legislativi n. 238/2005 e n. 48/2014; sono inoltre inseriti, agli allegati, i contenuti dei seguenti provvedimenti attuativi, emanati in base al decreto legislativo n. 334/99, che vengono contestualmente abrogati:

- a) decreto ministeriale 16 marzo 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1998, n. 74), sostituito dall'allegato B;
- b) decreto ministeriale 9 agosto 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2000, n. 195), sostituito dall'allegato B;
- c) decreto ministeriale 9 agosto 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2000, n. 196), sostituito dall'allegato D;
- d) decreto del Ministero dell'interno 19 marzo 2001 (Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80), sostituito dall'allegato L;
- e) decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 138 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2009, n. 226), sostituito dall'allegato F;



- f) decreto ministeriale 24 luglio 2009, n. 139 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2009, n. 226), sostituito dall'allegato G.

Si evidenzia, inoltre, che lo schema di provvedimento consolida l'attuale assetto delle competenze, che prevedono funzioni esercitate in parte a livello statale, in parte dalle regioni.

## 2. Norme abrogate

Su proposta del Ministero dell'Interno sono abrogate le seguenti disposizioni in materia di rischio industriale e prevenzione incendi, in quanto superate dalle disposizioni dello schema di decreto e dall'allegato L:

- a) l'articolo 4, comma 4, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420, limitatamente all'ultima frase: "A tal fine il comitato è integrato da un funzionario del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno, un funzionario tecnico designato dalla regione e un esperto designato dal Ministero dell'ambiente";
- b) decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, limitatamente all'articolo 22, comma 2 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2006, n. 80 – S.O. n. 83);
- c) decreto del Ministero dell'interno 2 agosto 1984 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 6 settembre 1984, n. 246);
- d) decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998, limitatamente all'ultima riga dell'allegato VI (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104);

Viene infine abrogato il decreto ministeriale 16 maggio 2001 n. 293 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2001, n. 165), relativo alla sicurezza dei porti industriali, petroliferi e commerciali, in quanto recante, come indicato dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regolamentazione non prevista dalla direttiva, in un ambito già disciplinato da altre normative di settore.

## 3. Profili finanziari del provvedimento

Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento si rappresenta quanto segue:

L'articolo 30 dello schema di decreto prevede che gli oneri derivanti dallo svolgimento delle istruttorie tecniche di cui agli articoli 4, 5, commi 2, lettera e) e 3, 17 e 18, comma 1, lett. b), ed alle ispezioni di cui all'articolo 27 connesse all'attuazione del presente decreto, nonché alla attività di cui all'articolo 13, comma 9, si provvede, con oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e con le modalità stabilite all'Allegato I. A tal fine, all'allegato I, relativo a "*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli*", sono indicate nel dettaglio le tariffe relative agli specifici adempimenti, in particolare:

- a) per le istruttorie tecniche delle valutazioni di pericolosità delle sostanze di cui all'articolo 4, effettuate, secondo le procedure indicate in via transitoria nell'allegato A, da ISPRA e dagli altri organi tecnici nazionali;



- b) per i servizi connessi alla verifica delle informazioni trasmesse dai gestori, forniti dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 13, comma 9, ai fini della predisposizione dell'Inventario nazionale e per le comunicazioni di cui all'articolo 5;
- c) per le istruttorie tecniche dei rapporti di sicurezza e delle modifiche con aggravio del rischio, effettuate dai CTR, di cui agli articoli 17 e 18;
- d) per le ispezioni ordinarie e straordinarie, effettuate dai CTR e dagli organismi regionali, di cui all'articolo 27.

L'allegato I è articolato in sette punti e una appendice secondo lo schema seguente:

- Criteri di definizione delle tariffe (punto 1);
- Tariffe relative alle Istruttorie Tecniche (punto 2);
- Tariffe relative alle Ispezioni (punto 3);
- Tariffe relative alle istruttorie effettuate per le proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa, di cui all'art. 4 del presente decreto (punto 4);
- Tariffe dei servizi connessi con le verifiche delle informazioni inviate dai gestori ai sensi dell'art. 13 del presente decreto e finalizzate alla predisposizione dell'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, nonché all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 5, comma 2, lettera e) (punto 5);
- Aggiornamento delle tariffe (punto 6);
- Interessi per ritardato pagamento (punto 7);
- Appendice 1 – Tariffe.

#### **4. Determinazione delle tariffe**

L'individuazione dei costi e l'applicazione delle tariffe viene effettuata valutando, in maniera proporzionale, la complessità e/o la rilevanza dello stabilimento e la complessità del procedimento soggetto a tariffazione. Per quanto attiene al primo fattore gli stabilimenti vengono differenziati in 5 classi secondo criteri oggettivi come segue:

- a) presenza di una sola sostanza pericolosa, tra quelle elencate nella parte 2 dell'allegato 1 del presente decreto, o di una sola categoria di pericolo, di cui alla parte 1 dello stesso allegato;
- b) svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione;
- c) appartenenza alla piccola e media impresa (PMI), così come definita dalla raccomandazione della Commissione dell'Unione Europea del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE, nonché con decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 (in Gazzetta Ufficiale n.238 del 12 ottobre 2005).

Gli stabilimenti, in base alla rispondenza o meno ai criteri sopra elencati, si differenziano nelle seguenti cinque classi:

- Classe 1: stabilimenti che rispondono al criterio a) oppure al criterio b);
- Classe 2: stabilimenti che appartengono alla categoria delle microimprese (non rientranti nella classe 1);
- Classe 3: stabilimenti che appartengono alla categoria delle piccole imprese (non rientranti nella classe 1);



- Classe 4: stabilimenti che appartengono alla categoria delle medie imprese (non rientranti nella classe 1);
- Classe 5: stabilimenti che non appartengono alla categoria delle PMI (non rientranti nella classe 1).

Si evidenzia che la classe di appartenenza viene individuata in base alle dichiarazioni del gestore contenute nella sezione del Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto.

Per quanto attiene al secondo fattore sono stati individuati più procedimenti/attività ed è stato stimato il numero di ore necessarie per il loro completamento in base alle 5 classi sopraindicate.

Per quanto riguarda la determinazione delle tariffe, le stesse sono state quantificate sulla base della tariffa oraria per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per lo svolgimento dei servizi di prevenzione incendi, di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 2 marzo 2012 e, per quanto riguarda il costo del personale appartenente alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, INAIL, ISS ed ISPRA, sulla base dei relativi costi del lavoro dipendente, come risultanti nel Conto Annuale 2013 della Ragioneria Generale dello Stato, in relazione alle qualifiche dei soggetti da adibire alle attività sottoposte a tariffa. Le tariffe sono determinate moltiplicando la tariffa oraria per il personale con la qualifica prevista per l'impiego nella specifica attività per il numero delle ore uomo occorrenti per ogni procedimento.

Si riportano di seguito i parametri di calcolo, e successivamente i dati per ogni singola tabella.

#### **A) Determinazione ore annuali di lavoro/uomo**

Per quanto riguarda il personale con qualifica non dirigenziale, considerando 36 ore di lavoro settimanali, le ferie, comprensive delle festività soppresse, le festività nazionali, si determinano:  
**1581 ore annue**

Per quanto riguarda il personale con qualifica dirigenziale, considerando 45 ore di lavoro settimanali, le ferie, comprensive delle festività soppresse, le festività nazionali, si determinano:  
**1971 ore annue**

(i dati sulle festività sono relative all'anno 2013)

#### **B) Determinazione Costo orario CNVVF**

Tariffa oraria per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per lo svolgimento dei servizi di prevenzione incendi, di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 2 marzo 2012, **con la qualifica di funzionario direttivo: 54 €/h**

#### **C) Determinazione Costo orario INAIL**



Il costo orario è ricavato dai dati, relativi al costo del lavoro dipendente pertinente a INAIL, riportati nel Conto Annuale 2013 della Ragioneria Generale dello Stato, per le qualifiche di ricercatore/tecnologo e funzionario/collaboratore tecnico.

**Qualifica Ricercatore/tecnologo:**

	Retribuzione media netta annua euro	Coeff. Lordizz.	Retribuzione lorda annua euro
a) Costo annuo personale con qualifica di ricercatore/tecnologo	46.134	1,328	61.266
b) N° ore di lavoro annue			1581
Costo orario (a : b)			38,75

**Qualifica funzionario/collaboratore tecnico:**

	Retribuzione media netta annua euro	Coeff. Lordizz.	Retribuzione lorda annua euro
a) Costo annuo personale con qualifica di funzionario/collaboratore	42.401	1,328	56.308
b) N° ore di lavoro annue			1581
Costo orario (a : b)			35,62

Si stima l'utilizzo, nelle attività tariffate, di personale con qualifica di ricercatore/tecnologo in una proporzione di 2 a 1 rispetto al personale con qualifica di collaboratore tecnico. Pertanto il calcolo per determinare il costo finale medio orario del personale INAIL è il seguente:

$(2 \times \text{Costo orario ricercatore/tecn.} + 1 \times \text{Costo orario coll. Tec.}) : 3 = \text{Costo orario medio INAIL}$

**Costo orario medio INAIL  $(2 \times 38,75 + 1 \times 35,62) : 3 = 37,71 \text{ €/h}$**

**D) Determinazione Costo orario ISS**

Il costo orario è ricavato dai dati, relativi al costo del lavoro dipendente pertinente a ISS, riportati nel Conto Annuale 2013 della Ragioneria Generale dello Stato, per le qualifiche di ricercatore/tecnologo.

**Qualifica Ricercatore/tecnologo:**

	Retribuzione media netta annua euro	Coeff. Lordizz.	Retribuzione lorda annua euro
a) Costo annuo personale con qualifica di ricercatore/tecnologo	52.512	1,328	69.736
b) N° ore di lavoro annue			1581
Costo orario (a : b)			44,12



**Costo orario medio ISS = 44,12 €/h**

#### **E) Determinazione Costo orario ISPRA**

Il costo orario è ricavato dai dati, relativi al costo del lavoro dipendente pertinente a ISPRA, riportati nel Conto Annuale 2013 della Ragioneria Generale dello Stato, per le qualifiche di ricercatore/tecnologo e funzionario/collaboratore tecnico.

##### **Qualifica Ricercatore/tecnologo:**

	Retribuzione media netta annua euro	Coeff. Lordizz.	Retribuzione lorda annua euro
a) Costo annuo personale con qualifica di ricercatore/tecnologo	46.063	1,328	61.172
b) N° ore di lavoro annue			1581
Costo orario (a : b)			38,69

##### **Qualifica funzionario/collaboratore tecnico:**

	Retribuzione media netta annua euro	Coeff. Lordizz.	Retribuzione lorda annua euro
a) Costo annuo personale con qualifica di funzionario/collaboratore	38.640	1,328	51.314
b) N° ore di lavoro annue			1581
Costo orario (a : b)			32,46

Si stima l'utilizzo, nelle attività tariffate, di personale con qualifica di ricercatore/tecnologo in una proporzione di 2 a 1 rispetto al personale con qualifica di collaboratore tecnico. Pertanto il calcolo per determinare il costo finale medio orario del personale ISPRA è il seguente:

$(2 \times \text{Costo orario ricercatore/tecn.} + 1 \times \text{Costo orario coll. Tec.}) : 3 = \text{Costo orario medio ISPRA}$

**Costo orario medio ISPRA  $(2 \times 38,69 + 1 \times 32,46) : 3 = 36,61 \text{ €/h}$**

#### **F) Determinazione Costo orario ARPA**

Il costo orario è ricavato dai dati, relativi al costo del lavoro dipendente pertinente a ARPA, riportati nel Conto Annuale 2013 della Ragioneria Generale dello Stato, per le qualifiche di dirigente non medico e funzionario di livello.

##### **Qualifica Dirigente non medico:**



	Retribuzione media netta annua euro	Coeff. Lordizz.	Retribuzione lorda annua euro
a) Costo annuo personale con qualifica di dirigente non medico	75.066	1,3518	101.474
b) N° ore di lavoro annue			1971
Costo orario (a : b)			51,48

**Qualifica funzionario di livello:**

	Retribuzione media netta annua euro	Coeff. Lordizz.	Retribuzione lorda annua euro
a) Costo annuo personale con qualifica di funzionario di livello	32.430	1,3518	43.839
b) N° ore di lavoro annue			1581
Costo orario (a : b)			27,73

Si stima l'utilizzo, nelle attività tariffate, di personale con qualifica di dirigente non medico in una proporzione di 1 a 3 rispetto al personale con qualifica di collaboratore tecnico. Pertanto il calcolo per determinare il costo finale medio orario del personale ARPA è il seguente:

$(1 \times \text{Costo orario dirigente non medico} + 3 \times \text{Costo orario funzionario liv.}) : 4 = \text{Costo orario medio ARPA}$

**Costo orario medio ARPA  $(1 \times 51,48 + 3 \times 27,73) : 4 = 33,67 \text{ €/h}$**

Sulla base dei costi parametrici come sopra determinati, si riportano di seguito i calcoli relativi alla determinazione delle tariffe per le singole tabelle.

**TABELLA I**

Per i procedimenti relativi all'istruttoria del Rapporto di Sicurezza il numero di ore uomo è riportato nella tabella seguente:

N° ORE uomo occorrenti per ogni procedimento	1	2	3	4	5
Nuovi stabilimenti: istruttoria su RdS Preliminare e RdS definitivo; prima istruttoria RdS	82	104	125	145	210
Riesame del RdS	63	78	94	110	156
Modifiche: istruttoria su RdS Preliminare e RdS	22	28	33	38	54



definitivo

Si evidenzia che l'attività istruttoria è svolta dai gruppi di lavoro composti da quattro componenti, come stabilito all'articolo 10, comma 7 del provvedimento, nella quasi totalità dei casi appartenenti a personale CNVVF, ARPA, INAIL, e che, per la determinazione del costo effettivo del servizio vanno considerati i costi generali per il funzionamento del CTR (locali, arredi, dotazioni informatiche, materiale di consumo, utenze, spese postali, ecc...), complessivamente valutati come incidenti per un +15% delle spese di personale. Tali costi non comprendono le spese per trasferte e missioni, che sono determinate a parte.

Considerando nella composizione dei gruppi di lavoro la presenza al 50% del personale CNVVF, ed al 50% degli altri enti sopra indicati, il calcolo per determinare il costo orario medio è il seguente:

Costo orario medio ARPA/INAIL:

$$(33,67 + 37,71) / 2 = 35,69 \text{ €/h}$$

Costo orario medio complessivo CNVVF/ARPA/INAIL:

$$(54 + 35,69) / 2 = 44,85 \text{ €/h}$$

Per determinare l'importo finale del costo orario occorre aggiungere all'importo sopra indicato una maggiorazione del 15% per le spese generali:

**Costo orario Tabella I:**  $44,85 \times 1,15 = 51,58 \text{ €/h}$

Per calcolare l'importo finale delle tariffe occorre aggiungere agli importi come sopra determinati, per ogni voce della tabella, gli oneri relativi alle spese di trasferta e missione, pari a 60 € per giorno (comprensivi delle spese di vitto e trasporto, che si reputano congrui considerando che l'attività viene svolta nell'ambito regionale di competenza di ciascun CTR, anche considerato che non necessitano spese per il pernottamento), moltiplicati per i giorni di trasferta o missione previsti per ciascuna voce, indicati nella tabella riportata di seguito:

N° sopralluoghi giornalieri occorrenti per ogni procedimento	1	2	3	4	5
Nuovi stabilimenti: istruttoria su RdS Preliminare e RdS definitivo; prima istruttoria RdS	3	4	4	5	6
Riesame del RdS	2	3	3	4	5
Modifiche: istruttoria su RdS Preliminare e RdS definitivo	2	2	2	2	2



## TABELLA II

Per i procedimenti di cui alla tabella II del presente allegato "Tariffe relative alle ispezioni" il numero di ore è riportato nella tabella seguente:

N° ORE uomo occorrenti per ogni procedimento	1	2	3	4	5
Prima verifica ispettiva	62	77	93	109	155
Successive verifiche ispettive	41	51	62	72	103

Si evidenzia che, come stabilito all'articolo 10, comma 7 del provvedimento e al punto 3.2 dell'allegato H, l'attività ispettiva è svolta da commissioni composte da tre componenti, appartenenti a personale CNVVF, ARPA, INAIL e che, per la determinazione del costo effettivo del servizio vanno considerati i costi generali per il funzionamento (locali, arredi, dotazioni informatiche, materiale di consumo, utenze, spese postali, ecc...), complessivamente valutati come incidenti per un +15% delle spese di personale. Tali costi non comprendono le spese per trasferte e missioni, che sono determinate a parte.

Considerando la Commissione ispettiva composta da tre rappresentanti degli enti sopra indicati, il calcolo per determinare il costo orario medio è il seguente:

Costo orario medio CNVVF/ARPA/INAIL:

$$(54 + 33,67 + 37,71) / 3 = 41,79 \text{ €/h}$$

Per determinare l'importo finale della tariffa oraria occorre aggiungere all'importo sopra indicato una maggiorazione del 15% per le spese generali:

**Costo orario Tabella II:**  $41,79 \times 1,15 = 48,06 \text{ €/h}$

Per determinare l'importo finale delle tariffe occorre aggiungere agli importi come sopra determinati, per ogni voce della tabella, gli oneri relativi alle spese di trasferta e missione, calcolati pari a 60 € per giorno (comprensivi delle spese di vitto e trasporto che si reputano congrui considerando che l'attività viene svolta in un ambito regionale, anche considerato che non necessitano spese per il pernottamento), moltiplicati per i giorni di trasferta o missione previsti per ciascuna voce, indicati nella tabella riportata di seguito:

N° sopralluoghi giornalieri occorrenti per ogni ispezione	1	2	3	4	5
Prima verifica ispettiva	3	4	4	5	6



Successive verifiche ispettive	2	3	3	4	5
--------------------------------	---	---	---	---	---

### TABELLA III

Per i procedimenti di cui alla tabella III dell'allegato denominato "Tariffe relative all'istruttoria effettuata per le proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa di cui all'art. 4", il numero di ore è riportato nella tabella seguente:

	N° ORE occorrenti
Fase valutazione preliminare di ammissibilità	75
Fase di valutazione dei contenuti tecnici	210

Le tariffe per la fase di valutazione preliminare di ammissibilità, di competenza ISPRA, sono determinate moltiplicando il numero delle ore occorrenti per le attività di valutazione istruttoria delle proposte, per il costo orario del personale ISPRA determinato, come sopra, pari a 36,61 €/h, maggiorato del 15% per le spese generali relative al funzionamento (locali, arredi, dotazioni informatiche, materiale di consumo, utenze, spese postali, ecc...). Si specifica che per tale attività non è prevista l'effettuazione di trasferte o missioni.

**Costo orario Tabella III – valutazione preliminare di ammissibilità:**  $36,61 \times 1,15 = 42,10 \text{ €/h}$

Le tariffe per la fase di valutazione dei contenuti tecnici, di competenza degli organi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 del provvedimento ISPRA, ISS, INAIL, CNVVF, sono determinate moltiplicando il numero delle ore occorrenti per le attività di valutazione istruttoria delle proposte, per il costo orario medio del personale dei suddetti organismi, determinato, sulla base degli stessi parametri di costo utilizzati per le tariffe precedenti, come segue:

Costo medio orario ISPRA, ISS, INAIL, CNVVF:  $(36,61 + 44,12 + 37,71 + 54) / 4 = 43,11 \text{ €/h}$

Per determinare l'importo finale della tariffa oraria occorre aggiungere all'importo sopra indicato una maggiorazione del 15% per le spese generali relative al funzionamento (locali, arredi, dotazioni



informatiche, materiale di consumo, utenze, spese postali, ecc...). Si specifica che per tale attività non è prevista l'effettuazione di trasferte o missioni.

:

**Costo orario Tabella III – valutazione dei contenuti tecnici:**  $43,11 \times 1,15 = 49,58 \text{ €/h}$

#### TABELLA IV

Per le attività di cui alla tabella IV "Tariffe dei servizi connessi con la verifica della completezza e conformità delle informazioni inviate dai gestori ai sensi dell'art. 13 del presente decreto e finalizzate alla predisposizione dell'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare un incidente rilevante, il numero di ore è commisurato alla complessità dello stabilimento ed è riportato nella tabella seguente:

	N° ORE occorrenti
Classe 1	3
Classe 2	4
Classe 3	5
Classe 4	7
Classe 5	9

Le tariffe della Tabella IV sono determinate moltiplicando il numero delle ore occorrenti per le attività di verifica della notifica per il costo orario del personale dell'ISPRA, determinato come sopra pari a 36,61 €/h, maggiorato del 15% per le spese generali relative al funzionamento (locali, arredi, dotazioni informatiche, materiale di consumo, utenze, spese postali, ecc...). Si specifica che per tale attività non è prevista l'effettuazione di trasferte o missioni.

:

**Costo orario Tabella IV:**  $36,61 \times 1,15 = 42,1 \text{ €/h}$

Tali tariffe sono ridotte del 50% nel caso di semplice aggiornamento delle informazioni, come previsto al punto 5.

Nel caso di aggiornamento delle informazioni contenute esclusivamente in una o più delle sezioni F, G e N del Modulo di cui all'allegato 5, non è dovuta la corresponsione di alcuna tariffa, in quanto si tratta di informazioni che, riguardando il mero aggiornamento di dati ambientali o delle schede di sicurezza delle sostanze, non modificano lo stato di



assoggettabilità dello stabilimento e pertanto non comportano le relative verifiche da parte dell'ISPRA.

Con riferimento alla tariffa relativa alle ispezioni di cui al punto 3 dell'allegato I, si prevede che le attività svolte dagli ispettori sono ridotte del 20%, nel caso di ispezioni riguardanti gli stabilimenti soggetti al rilascio di autorizzazione integrata ambientale che adottano sistemi di certificazione volontaria o di gestione della sicurezza conformi alle normative tecniche di settore. Per tali casi è disposta una corrispondente riduzione del 20% della tariffa applicabile in base alla Tabella II. Si assicura che tale riduzione garantisce comunque la copertura del costo effettivo del servizio, dal momento che l'adozione dei suddetti sistemi di certificazione o gestione da parte dei gestori consente la riduzione delle verifiche che devono essere effettuate dalle commissioni ispettive.

Anche per i restanti adempimenti non risultano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come disposto all'articolo 29, comma 1. A tal fine si precisa che:

- a) per la predisposizione del piano di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, disposto dall'articolo 6, comma 2, la prevista collaborazione dell'ISPRA al Ministero dell'interno avviene senza nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto l'attività rientra nelle competenze istituzionali dello stesso Istituto. Si tratta, infatti, di attività che si sostanzia nella messa a disposizione delle informazioni tecniche sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, necessarie al Ministero dell'interno per la predisposizione del piano di ispezioni;
- b) per le attività a qualunque titolo svolte nell'ambito del CTR di cui all'articolo 10, comma 9, nonché di quelle svolte nell'ambito del Coordinamento nazionale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 11, comma 6, non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per eventuali costi di missione, che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- c) per i sopralluoghi post-incidentali disposti dal MATTM, ai sensi dell'articolo 26, non sono previsti rimborsi o altri emolumenti e, pertanto, la copertura dei costi di missione resta a carico degli enti di appartenenza dei funzionari incaricati di effettuare i sopralluoghi.

Si precisa, infine, che il provvedimento in esame non prevede il coinvolgimento di personale del Ministero dell'ambiente nelle attività assoggettate a tariffa.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



31 MAR 2015



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

**Titolo:** Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

**Amministrazione referente:** Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

### PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### *1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo*

Lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96, è volto a recepire la direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

La normativa cosiddetta "Seveso", sul controllo dei pericoli derivanti da gravi incidenti connessi con sostanze pericolose risale al 1982, quando fu adottata la direttiva 82/501/CEE, che ha obbligato i gestori di stabilimenti che rientravano nel suo campo di applicazione a definire una strategia di prevenzione degli incidenti gravi connessi con determinate sostanze pericolose e a dotarsi dei relativi strumenti di attuazione. La direttiva ha, inoltre, introdotto l'obbligo di definire piani di emergenza per le zone vicine ed iniziative per limitarne le conseguenze. Successivamente sono state adottate le direttive 96/82/CE (cd. "Seveso II"), recepita in Italia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e 2003/105/CE, recepita con il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238.

La direttiva 2012/18/UE (cd. "Seveso III") sostituirà integralmente, a partire dal 1° giugno 2015, le vigenti direttive 96/82/CE e 2003/105/CE.

Oltre agli aggiornamenti tecnici necessari per l'adeguamento alla nuova classificazione delle sostanze chimiche introdotta dal regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele, le principali novità introdotte dalla direttiva 2012/18/UE sono volte a:

- migliorare e aggiornare la direttiva in base alle esperienze acquisite con la Seveso II, in particolare per quanto riguarda le misure di controllo degli stabilimenti interessati;
- semplificarne l'attuazione nonché ridurre gli oneri amministrativi;
- garantire ai cittadini coinvolti un migliore accesso all'informazione sui rischi dovuti alle attività dei vicini impianti industriali "Seveso" e su come comportarsi in caso di incidente;
- garantire ai cittadini, ai quali non siano state fornite adeguate informazioni o la possibilità di partecipazione, in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998, la possibilità di partecipare alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante e di avviare azioni legali.

Lo schema di decreto legislativo in esame è da considerarsi a tutti gli effetti quale misura necessaria per ottemperare agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

#### *2) Analisi del quadro normativo nazionale*



La normativa nazionale vigente in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose è costituita dal citato decreto legislativo n.334/99 (come modificato dal decreto legislativo n. 238/2005, di attuazione della direttiva 2003/105/CE). Detto provvedimento, che come detto, ha recepito direttiva 96/82/CE, (cd. "Seveso II"), si applica "agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato 1" (articolo 2, comma 1). Sono, invece, esclusi dal campo di applicazione: gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari; i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti; il trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo; il trasporto di sostanze pericolose in condotta; lo sfruttamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione; l'esplorazione e lo sfruttamento offshore di minerali; le discariche di rifiuti; il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia. E' opportuno evidenziare che il decreto legislativo n. 334/1999 ha demandato la definizione di aspetti tecnici specifici a successivi decreti attuativi non ancora adottati ed, inoltre, ha attribuito l'esercizio di determinate competenze (relative essenzialmente alle istruttorie e ai controlli sugli stabilimenti con maggiori quantitativi di sostanze pericolose e alla pianificazione di emergenza) in via transitoria allo Stato, nelle more del loro trasferimento alle regioni, in attuazione dell'art. 72 del decreto legislativo n. 112/1998. Tale trasferimento di funzioni non si è verificato, per la mancata realizzazione delle condizioni previste dallo stesso articolo 72.

Più in particolare, la vigente normativa nazionale è volta ad assicurare che tutti i gestori di stabilimenti che rientrano nel suo campo di applicazione dispongano di una strategia di prevenzione degli incidenti gravi connessi con determinate sostanze pericolose e dei relativi strumenti di attuazione. Inoltre, ha introdotto l'obbligo di definire piani di emergenza per le zone vicine ed iniziative per limitarne le conseguenze.

Secondo i dati dell'Inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicati nel sito web del Ministero e aggiornati al 31 dicembre 2014, la normativa Seveso interessa 1.112 siti industriali nazionali, principalmente nei settori chimico, petrolchimico e di deposito. I diversi livelli di controllo riflettono un approccio progressivo, in base al quale maggiori sono le quantità di sostanze, più rigide sono le norme (stabilimenti di soglia superiore, che hanno maggiori quantità di sostanze pericolose, sono soggetti a controlli più severi).

Tra le principali innovazioni introdotte dal provvedimento in esame rispetto alle previsioni del decreto legislativo 334/99, si ritiene di dover segnalare:

- il rafforzamento del ruolo di indirizzo e di coordinamento espletato dal MATTM, attraverso l'istituzione, presso il Ministero, di un coordinamento per l'uniforme applicazione nel territorio nazionale della normativa introdotta, composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali interessate, e dagli organi tecnici (art. 10);
- l'inserimento, negli allegati, dell'intera normativa di attuazione prevista dal decreto legislativo n. 334/1999, quella già adottata, opportunamente aggiornata, e quella ancora in fase di elaborazione, (ALLEGATI da B a L), nonché delle norme tecniche necessarie per l'attuazione del presente decreto (ALLEGATI A ed M);
- l'introduzione di una modulistica unificata, a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico per la comunicazione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore (ALLEGATO 5);
- il meccanismo della "deroga", previsto dalla direttiva per le sostanze non in grado, sotto determinate condizioni, di generare incidenti rilevanti (art. 3);
- il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti (art. 26);
- il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (artt. 22-23).



A seguito dei lavori del Tavolo tecnico appositamente costituito, sono state, inoltre, introdotte, ove possibile e senza pregiudicare i livelli di sicurezza attualmente assicurati, semplificazioni al sistema vigente. Tali semplificazioni riguardano: l'eliminazione degli obblighi per i gestori sotto soglia (art.5, comma 2, del decreto legislativo n. 334/99), l'allineamento alle disposizioni della direttiva per quanto riguarda la possibilità di non predisporre il piano di emergenza esterna in caso di dimostrata assenza di effetti degli incidenti all'esterno dello stabilimento (art.20, comma 9), l'eliminazione, su indicazione del Ministero competente, della regolamentazione delle attività portuali di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 334/99.

### *3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti*

Lo schema di decreto in esame, che tiene conto delle risultanze emerse nell'ambito di un tavolo tecnico appositamente costituito per coinvolgere gli organismi statali e regionali interessati, abroga il vigente decreto legislativo n. 334/99, come modificato dai decreti legislativi n. 238 del 2005 e n. 48 del 2014, di cui ripropone sostanzialmente impianto e contenuto, opportunamente modificati al fine di renderli conformi alla direttiva 2012/18/UE.

### *4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali ad eccezione:*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

### *5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

La disciplina recata dal presente decreto legislativo attiene, infatti, alla materia ambientale che ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Considerato che il trasferimento alle regioni di determinate funzioni (relative essenzialmente alle istruttorie e ai controlli sugli stabilimenti con maggiori quantitativi di sostanze pericolose e alla pianificazione di emergenza), in attuazione dell'art. 72 del decreto legislativo n. 112/1998, non si è ad oggi verificato, per la mancata realizzazione delle condizioni ivi previste, il provvedimento conferma l'attribuzione, in via transitoria, allo Stato di dette funzioni, in continuità con quanto già previsto dal decreto legislativo n. 334 del 1999.

### *6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

### *7) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*



Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter***

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto***

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

**PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario***

Il provvedimento legislativo in esame dà attuazione ad una direttiva europea e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

**2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto***

Non risultano avviate procedure d'infrazione in materia.

**3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali***

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto***

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

**5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto***

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea***

Ad oggi risulta non risulta che altri Stati membri dell'Unione europea abbiano già provveduto a recepire la direttiva, considerato che il termine per la sua trasposizione verrà a scadere il prossimo 31 maggio 2015.



### PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

#### *1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Sono state adottate integralmente tutte le definizioni previste all'articolo 3 della direttiva, salvo alcune modifiche lessicali necessarie a chiarirne il contenuto. Si evidenzia che la direttiva ha introdotto, oltre alla distinzione tra stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore, le definizioni di "nuovo stabilimento", "stabilimento preesistente" e "altro stabilimento", per i quali sono previste tempistiche diverse per l'attuazione degli adempimenti posti a carico del gestore.

Sono state aggiunte due nuove definizioni, non presenti nella direttiva:

- alla lettera s) la definizione di "deposito temporaneo intermedio", termine previsto all'art. 2, comma 2, lettera c), volta a distinguere, come proposto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, dal deposito per fini di stoccaggio e/o trattamento delle sostanze, le soste temporanee dovute alle condizioni di trasporto e/o ad eventuali cambi di mezzo necessari per raggiungere la meta finale, che sono escluse dall'applicazione del decreto;
- alla lettera z) la definizione di "autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante". Tale definizione si è resa necessaria per una più agevole comprensione del provvedimento, considerato l'assetto delle competenze adottato a livello nazionale, che prevede un'autorità competente per gli stabilimenti di soglia superiore (CTR - art. 10) ed una diversa autorità per gli stabilimenti di soglia inferiore (Regione od altro organo da essa designato).

#### *2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

#### *3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Per il recepimento nell'ordinamento interno delle disposizioni della direttiva non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

#### *4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

#### *5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o, derogatorie rispetto alla normativa vigente.



*6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

*7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*

Il provvedimento all'esame prevede l'adozione del seguente decreto attuativo:

- decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, della salute, dello sviluppo economico e per i beni e le attività culturali, nonché la Conferenza unificata, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore provvedimento in esame, per l'adozione di linee guida in materia di assetto del territorio, per la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e delle relative procedure di attuazione per le zone interessate dagli stabilimenti, nonché per la definizione dei requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale (art. 22, comma 3).

*8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici affinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

Per valutare l'efficacia dell'attuazione dell'intervento in oggetto sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose sono stati utilizzati i dati dell'Inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicati nel sito web del Ministero.



## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

**Titolo:** Schema di decreto legislativo di recepimento della 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (*direttiva "Seveso III"*).

**Amministrazione referente:** Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

### SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

#### A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Il presente intervento regolatorio, al fine di recepire la direttiva 2012/18/UE, abroga la vigente disciplina in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose introdotta, in attuazione delle direttive 96/82/CE, (cd. "Seveso II"), e 2003/105/CE, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 e, da ultimo, dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n.48, con il quale è stato recepito l'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE recante modifiche all'allegato I della direttiva 96/82/CE, che ai sensi della direttiva, doveva essere applicato a partire dal 15 febbraio 2014.

Secondo i dati dell'Inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicati nel sito web del Ministero e aggiornati al 31 dicembre 2014, la normativa Seveso interessa 1.112 siti industriali nazionali, principalmente nei settori chimico, petrolchimico e di deposito.

Sebbene, dopo l'adozione della direttiva 96/82/CE, in Italia, come in Europa, il tasso di incidenti rilevanti si sia mantenuto stabile, l'intervento regolatorio in esame, che è da considerarsi, dunque, a tutti gli effetti quale misura necessaria per ottemperare agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, si propone di rafforzare ulteriormente il livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, in particolare con l'adozione di ulteriori misure precauzionali volte a prevenire il rischio di incidenti.

Le principali innovazioni introdotte dall'intervento regolatorio in esame, rispetto alle previsioni del decreto legislativo n. 334/99, riguardano infatti :

- l'adeguamento alla nuova classificazione delle sostanze chimiche – Regolamento (CE) n. 1272/2008 per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele, che entrerà definitivamente in vigore il 1° giugno 2015 (Allegato 1), e l'introduzione di una procedura istruttoria specifica per la valutazione di pericolosità delle sostanze, prevista dalla direttiva 2012/18/UE, ai fini di una eventuale esclusione dal campo di applicazione (art. 4 e allegato A);
- il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento espletato dal MATTM, attraverso l'istituzione, presso il Ministero, di un coordinamento per l'uniforme applicazione nel territorio nazionale della normativa introdotta, (art. 10);
- il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti (art. 26);



- il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (artt. 22-23).

**B) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo**

Il presente intervento regolatorio, conformemente alla direttiva che recepisce, si propone di:

- introdurre gli aggiornamenti tecnici necessari per adeguare la normativa alla nuova classificazione delle sostanze chimiche introdotta dal regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele;
- migliorare le misure di controllo degli stabilimenti interessati;
- semplificare il sistema vigente, senza abbassare il livello di tutela e ridurre gli oneri amministrativi;
- garantire ai cittadini, in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998, un migliore accesso all'informazione sui rischi dovuti alle attività degli impianti industriali "Seveso" e su come comportarsi in caso di incidente, nonché una migliore ed efficace partecipazione alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante e la possibilità di avviare azioni legali per la tutela del diritto di accesso alle informazioni e di partecipazione.

**C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR**

Gli indicatori che permetteranno di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente intervento regolatorio sono:

- numero annuo degli incidenti rilevanti soggetti a notifica alla Commissione europea;
- effetti degli incidenti rilevanti soggetti a notifica alla Commissione europea.

Tali dati sono rilevati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare successivamente al verificarsi dell'incidente, ai sensi dell'art. 26 del provvedimento regolatorio in esame (ex art.24 del decreto legislativo n. 334/1999), ai fini della comunicazione dell'evento alla Commissione europea.

Al fine di utilizzare i predetti indicatore per gli obiettivi indicati e la VIR, si riportano di seguito i dati rilevati dal Ministero dell'ambiente relativi agli incidenti rilevanti soggetti a notifica e a quelli che hanno causato almeno un decesso, occorsi nel triennio precedente l'intervento in oggetto:

Anno	N° incidenti rilevanti	Incidenti letali
2012	0	0
2013	2	2
2014	2	1



Media nel triennio	1,33	1
--------------------	------	---

Per valutare l'efficacia dell'intervento in esame, in termini di tutela della salute umana e dell'ambiente, potranno essere valutate la media degli incidenti rilevanti e la media degli incidenti con almeno un decesso occorsi nel triennio successivo all'emanazione del presente intervento regolatorio, utilizzando i dati rilevati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

#### **D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo**

I destinatari principali dell'intervento regolatorio sono:

- i gestori degli stabilimenti rientranti nel campo di applicazione della direttiva;
- i soggetti pubblici demandati ad attuare la nuova norma (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dell'interno, regioni, province, comuni, organi tecnici nazionali, quali ISPRA, INAIL, ISS ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il Comitato tecnico regionale).

Considerato che la finalità dell'intervento regolatorio all'esame è quella di rafforzare ulteriormente il livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, destinataria dell'intervento legislativo è anche la popolazione presente nelle aree in cui sono localizzati gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

#### **SEZIONE 2 – LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Al fine di definire e condividere l'intervento regolatorio è stato istituito presso l'Amministrazione proponente un apposito tavolo tecnico cui hanno partecipato le amministrazioni pubbliche centrali e regionali e gli organi tecnici interessati (Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della salute, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti nonché regioni e ISPRA, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, INAIL, Istituto superiore di sanità e agenzie regionali per la protezione dell'ambiente).

Le osservazioni più significative espresse dalle parti nel corso delle riunioni tecniche sono state attentamente vagliate dall'Amministrazione proponente, che le ha fatte confluire nella proposta regolatoria, in esame, e sono di seguito, in sintesi, riportate:

- proposte del Ministero dell'interno riguardanti le specifiche funzioni dello stesso Ministero in materia Seveso, esercitate attraverso i CTR, le Prefetture ed il Corpo Nazionale dei VVF (artt. 6, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27), nonché l'inserimento di un apposito allegato (allegato L), funzionale a garantire l'opportuno coordinamento con le procedure di prevenzione incendi;
- proposte del Ministero dello sviluppo economico relative alla tempistica prevista per l'aggiornamento del documento di Politica di Prevenzione, all'assetto delle competenze, e, insieme al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla soppressione delle specifiche norme previste all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 334/99, che regolavano l'applicazione della normativa "Seveso" ai porti ed alle aree portuali in cui sono presenti sostanze pericolose, al fine di non gravare di ulteriori oneri i gestori delle infrastrutture portuali nazionali, provocando effetti distorsivi del mercato anche rispetto ai *competitors* europei;



- proposte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relative alla riformulazione dell'articolo 2, comma 2, lett. c), (esclusione dal campo di applicazione delle attività di trasporto) e dell'articolo 2, comma 3, lett. a) e b), (scali merci terminali di ferrovie), alla definizione di "deposito temporaneo intermedio" di cui all'articolo 3 comma 1, lett. s), alla abrogazione della specifica regolamentazione prevista per i porti e le aree portuali, nonché alla formulazione dell'articolo 22 "assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione";
- proposte del Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri relative alla formulazione dell'art. 21, riguardante la pianificazione di emergenza esterna.
- proposte dell'INAIL relative a contributi vari sugli allegati tecnici B e C ("Linee guida per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti" e "Criteri, dati e informazioni per la redazione e la valutazione del Rapporto di sicurezza e del Rapporto preliminare di sicurezza");
- proposte delle Regioni e delle ARPA relative all'adozione di un modulo unico per la notifica e le informazioni a pubblico e lavoratori (art. 13 ed allegato 5), all'introduzione del Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale e alla definizione di relativi compiti e finalità (art. 11) e all'allegato tecnico C ("Criteri, dati e informazioni per la redazione e la valutazione del Rapporto di sicurezza e del Rapporto preliminare di sicurezza").

### **SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("Opzione zero")**

L'opzione di non intervento non è percorribile, non solo in considerazione dell'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme europee, pena l'apertura di una procedura d'infrazione, ma, soprattutto, in quanto non si conseguirebbero gli obiettivi di ridurre i rischi di incidente e di migliorare i livelli di tutela della salute umana e dell'ambiente

### **SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO**

In linea generale, per nessuno degli adempimenti disposti dalla direttiva è consentita una discrezionalità quanto alla loro applicazione. Non sono state, pertanto, valutate opzioni alternative per gli specifici adempimenti previsti dalla direttiva.

In alcuni casi, però, la direttiva dà delle opzioni per la determinazione dei termini per l'attuazione di alcuni adempimenti, demandandone la scelta alla regolazione di livello nazionale. Si evidenziano, in particolare, i seguenti punti:

- a) per gli stabilimenti nuovi, la direttiva stabilisce che i termini di trasmissione della notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 10, paragrafo 3, nonché i termini di predisposizione del piano di emergenza interno di cui all'articolo 12 possano avvenire entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
- b) per gli stabilimenti di soglia superiore, la direttiva stabilisce che il termine di invio delle conclusioni della valutazione del rapporto di sicurezza da parte dell'autorità competente di



cui all'articolo 10, paragrafo 6, debba avvenire entro un termine ragionevole dal ricevimento del rapporto stesso;

- c) la direttiva stabilisce che l'intervallo tra due visite ispettive negli stabilimenti, di cui all'articolo 20, paragrafo 4, non debba essere superiore ad un anno per gli stabilimenti di soglia superiore o a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore, a meno che l'autorità competente non abbia elaborato un programma di ispezione basato su una valutazione sistematica dei rischi degli stabilimenti interessati.

Nei casi a) e b) la discrezionalità è relativa alla mera scelta dei termini temporali di riferimento e, pertanto, sono state confermate le scadenze già previste nella vigente normativa nazionale, considerato che non hanno evidenziato criticità nel corso della loro applicazione.

Per quanto riguarda il punto c), nel presente intervento regolatorio è stata adottata l'opzione relativa alla individuazione di frequenze di ispezione negli stabilimenti basate sulla valutazione sistematica dei rischi degli stabilimenti interessati. Questa opzione consente di calibrare il numero dei controlli sulla base degli effettivi profili di rischio degli stabilimenti, garantendo la maggiore efficacia delle ispezioni e l'uso ottimale delle risorse disponibili.

## **SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA, PROPOSTA E VALUTAZIONI DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI**

### **A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta**

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta.

Al contrario, l'intervento normativo si propone di fornire strumenti efficaci a vantaggio della tutela dell'ambiente e della salute della popolazione. Sono, infatti, predisposte specifiche misure volte a ridurre il rischio di incidenti rilevanti e, conseguentemente, a migliorare il livello di tutela. L'alleggerimento degli oneri e delle procedure amministrative previsti, inoltre, dovrebbe portare vantaggi sia ai gestori degli stabilimenti assoggettati alla normativa che alle autorità competenti per la conduzione delle istruttorie tecniche ed amministrative.

A seguito dei lavori del Tavolo tecnico appositamente costituito per l'elaborazione del presente intervento regolatorio, sono state, infatti, introdotte, ove possibile e senza pregiudicare i livelli di sicurezza attualmente assicurati, semplificazioni al sistema vigente. Tali semplificazioni riguardano: l'eliminazione degli obblighi, a carico dei gestori sotto soglia, già previsti all'art.5, comma 2, del decreto legislativo 334/99, nonché, su indicazione del Ministero competente, l'abrogazione delle norme previste all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 334/99, che regolavano l'applicazione della normativa "Seveso" ai porti ed alle aree portuali in cui sono presenti sostanze pericolose, e l'allineamento alle disposizioni della direttiva per quanto riguarda la possibilità di non predisporre il piano di emergenza esterna in caso di dimostrata assenza di effetti degli incidenti all'esterno dello stabilimento (art.20, comma 9).

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei gestori degli stabilimenti assoggettati alla normativa "Seveso", sono state, inoltre, introdotte semplificazioni nella presentazione dei documenti previste dalla direttiva (artt. 13, 14, 15) ed è stato previsto l'invio per via telematica alle autorità competenti della notifica e delle altre informazioni, attraverso un modulo informatizzato definito all'allegato 5 (art. 13, comma 5). Sono state, infine, aggiornate ed introdotte in allegato (allegato L) le procedure semplificate di prevenzione incendi da applicarsi negli stabilimenti di soglia superiore.

### **B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese**



L'intervento regolatorio non determina effetti negativi sulle micro, piccole e medie imprese. Al contrario, uno dei criteri fissati, all'allegato I, per la determinazione delle tariffe a carico dei gestori per la copertura degli oneri relativi ai controlli ed alle istruttorie "Seveso" previsti dal presente intervento regolatorio permette di applicare, agli stabilimenti rientranti nella categoria delle piccole e medie imprese (PMI), tariffe minori rispetto a quelle previste per stabilimenti gestiti da società con un fatturato annuo maggiore a 50 milioni di euro ed un numero di dipendenti superiore a 250 unità.

L'allegato I, che definisce le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli, prevede, appunto, l'applicazione di tariffe differenziate per tipologia di stabilimento ed uno dei criteri stabiliti per la definizione delle cinque classi di stabilimenti è quello dell'appartenenza alla categoria delle PMI, così come definita dalla Raccomandazione della Commissione dell'Unione europea n. 2003/361/CE.

Gli altri due criteri sono:

- la presenza di una sola sostanza pericolosa (di quelle di cui alla parte 2 dell'allegato I) o di una sola categoria di pericolo (di quelle di cui alla parte 1 dell'allegato I);
- lo svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione;

**C) Indicazione e stima degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese**

L'intervento regolatorio in esame elimina i seguenti obblighi informativi già stabiliti dalla vigente normativa, senza pregiudicare i livelli di sicurezza e in conformità a quanto stabilito dalla direttiva 2012/18/UE:

**Obbligo informativo 1:** integrazione del documento di valutazione dei rischi per le attività di cui all'allegato A al D.lgs. n. 334/99, in cui sono presenti sostanze pericolose sotto le soglie di cui all'allegato I (obbligo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n.334/99, non previsto dalla direttiva 96/85/CE)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: ELIMINAZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Predisposizione integrazione del documento di valutazione dei rischi ex decreto legislativo n.81/2008	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico	B	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>

Popolazione: circa 8000 siti di attività con presenza di sostanze pericolose sotto soglia



**Frequenza:** per ogni sito di attività almeno una integrazione del documento per modifiche significative, ogni cinque anni

**Obbligo informativo 2:** rinnovo periodico della Notifica, del Rapporto di Sicurezza e del Documento di Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti. Nell'intervento regolatorio in esame (art 13, comma 3; art.14, comma 3, e art. 15, comma 7), in conformità a quanto stabilito dalla direttiva 2012/18/UE, si prevede l'eliminazione dell'obbligo di rinnovo dei documenti citati, nel caso in cui gli stessi soddisfino i criteri previsti e restino invariati. Nel caso del Rapporto di Sicurezza possono essere presentate solo le parti variate (art.15, comma 7).

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: ELIMINAZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
2.1. Predisposizione notifica	H. Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione	A	500*
	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico		
	G Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi		
2.2. Predisposizione Rapporto di sicurezza	H. Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione	A	25000*
	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico		
	G Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi		
2.3. Predisposizione Documento di Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico	A	8000
<b>TOTALE</b>			<b>33500</b>

\* Il costo medio stimato dell'onere informativo individua il costo complessivo riferito a tutte le attività amministrative previste, non essendo stato possibile quantificare in questa sede i costi dei singoli oneri.

Popolazione: per gli oneri 2.1 e 2.3, 222 stabilimenti (pari al 20% dei 1112 stabilimenti esistenti al 31 dicembre 2014); per l'onere 2.2, 113 stabilimenti (pari al 20% dei 567 stabilimenti di soglia superiore esistenti al 31 dicembre 2014)



Frequenza: per l'onere 2.1. rinnovo della Notifica ogni 3 anni: per l'onere 2.2 rinnovo del Rapporto di sicurezza ogni 5 anni: per l'onere 2.3 rinnovo del Documento di Politica di prevenzione ogni 2 anni:

**Obbligo informativo 3:** trasmissione del Rapporto di Sicurezza alla Regione al fine di fornire informazioni alla popolazione interessata. Tale obbligo, già previsto al comma 9 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 334/99, viene eliminato. Nell'intervento in esame si dispone, in conformità alla direttiva 2012/18/UE, che il Rapporto di Sicurezza sia reso disponibile al pubblico su richiesta. Tale compito è affidato al CTR che cura l'istruttoria del Rapporto di Sicurezza (art. 23, comma 4).

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: ELIMINAZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Trasmissione Rapporto	G Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	50
<b>TOTALE</b>			<b>50</b>

Popolazione: 567 Stabilimenti di soglia superiore al 31 dicembre 2014

Frequenza: ogni cinque anni

**Obbligo informativo 4:** predisposizione del rapporto integrato di sicurezza portuale e trasmissione, per l'adozione, all'autorità portuale o marittima ai fini degli adempimenti previsti dal D.M. n. 293 del 16/05/2001 (regolamento porti), pubblicato in G.U. n. 165 del 18/07/2001, in applicazione dell'articolo 4, comma 3, del D.lgs. 334/99

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: ELIMINAZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Predisposizione Rapporto integrato di sicurezza portuale	H. Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione	A	25000*
	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico		



	G Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi		
<b>TOTALE</b>			<b>25000</b>

**\* Il costo medio stimato dell'onere informativo individua il costo complessivo riferito a tutte le attività amministrative previste, non essendo stato possibile quantificare in questa sede i costi dei singoli oneri.**

**Popolazione:** 80 attività e stabilimenti siti nei porti industriali, petroliferi e commerciali in cui sono presenti sostanze pericolose

**Frequenza:** Ogni 5 anni

In sintesi, l'eliminazione degli oneri numero 1 e 4 discende da una scelta discrezionale dell'amministrazione, mentre l'eliminazione degli oneri numero 2 e 3 è prevista dalla direttiva.

L'intervento regolatorio prevede i seguenti nuovi obblighi informativi:

**Obbligo informativo 5:** per i gestori interessati da "effetto domino" si introduce al comma 4, lett. b), dell'articolo 19 dell'intervento in esame, l'obbligo di cooperare alla diffusione delle informazioni per le popolazioni e per i siti adiacenti, in recepimento dell'articolo 9, paragrafo 3, lett. b) della direttiva.

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Predisposizione materiale informativo	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico	B	150
Comunicazione	G Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	M	30
Totale			180

**Popolazione:** stabilimenti potenzialmente soggetti a effetto domino: 2 aree attualmente individuate per un totale di 8 stabilimenti

**Frequenza:** Si stima che tale numero di stabilimenti possa essere individuato ogni tre anni



**Obbligo informativo 6:** con il "modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui agli artt. 13 e 23" di cui all'allegato 5 all'intervento in esame, alle sezioni d, quadro 3, e g sono richieste al gestore, rispetto alle previsioni del decreto legislativo n.334/99, ulteriori informazioni sullo stato dei controlli effettuati sullo stabilimento, come richiesto dalla direttiva.

rivolto a: IMPRESE

effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

costo medio:

attività / spese vive	attività standard corrispondente	onerosità (b/m/a)	costo (€)
predisposizione documento*	e. predisposizione documento tecnico	B	150
totale			150

\* Si precisa che la trasmissione di tale documento è effettuata nell'ambito della trasmissione della notifica alle autorità competenti disposta dalla direttiva 2012/18/UE, già prevista dalla direttiva 96/82/CE

Popolazione: 1112 stabilimenti al 31 dicembre 2014

Frequenza: in occasione del rinnovo della Notifica, ogni 3 anni

**Obbligo informativo 7:** riesame e, se necessario, aggiornamento, almeno ogni due anni, del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (DPPIR) previsto al comma 4, dell'articolo 14 a carico dei gestori, già previsto all'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 334/99

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: MANTENIMENTO DI UN ONERE AMMINISTRATIVO NON PREVISTO DALLA DIRETTIVA

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Riesame e, se necessario, aggiornamento del DPPIR	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico	A	2000
Totale			2000



**Popolazione:** 222 stabilimenti (pari al 20% dei 1112 stabilimenti esistenti al 31 dicembre 2014)

**Frequenza:** ogni due anni in caso di modifiche significative dello stabilimento

**Obbligo informativo 8:** aggiornamento della Notifica e del modulo informativo nei casi previsti all'articolo 13, comma 7, lett. d), limitatamente alle informazioni di cui alle lettere d), e) f) e g) del comma 2, e di cui al comma 4 dell'articolo 13, come previsto dall'articolo 6 del Dlgs. n. 334/99

**Rivolto a:** IMPRESE

**Effetto del provvedimento:** MANTENIMENTO DI UN ONERE AMMINISTRATIVO NON PREVISTO DALLA DIRETTIVA

**Costo medio:**

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
2.1. Predisposizione notifica	H. Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione	A	400*
	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico		
	G Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi		
<b>TOTALE</b>			<b>400</b>

\* Il costo medio stimato dell'onere informativo individua il costo complessivo riferito a tutte le attività amministrative previste, non essendo stato possibile quantificare in questa sede i costi dei singoli oneri.

**Popolazione:** 111 stabilimenti (pari al 10% dei 1112 stabilimenti esistenti al 31 dicembre 2014)

**Frequenza:** ogni anno

**Obbligo informativo 9:** predisposizione del Rapporto preliminare di sicurezza per i nuovi stabilimenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 e per le modifiche degli stabilimenti di soglia superiore di cui all'articolo 18, come previsto dagli articoli 9 e 10 del Dlgs. n. 334/99

**Rivolto a:** IMPRESE

**Effetto del provvedimento:** MANTENIMENTO DI UN ONERE AMMINISTRATIVO NON PREVISTO DALLA DIRETTIVA

**Costo medio:**

Attività / Spese Vive	Attività Standard	Onerosità	Costo (€)
-----------------------	-------------------	-----------	-----------



	corrispondente	(B/M/A)	
2.1. Predisposizione Rapporto di sicurezza preliminare	H. Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione	A	2000*
	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico		
	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi		
<b>TOTALE</b>			<b>2000</b>

\* Il costo medio stimato dell'onere informativo individua il costo complessivo riferito a tutte le attività amministrative previste, non essendo stato possibile quantificare in questa sede i costi dei singoli oneri. L'onere è quantificato in relazione all'eventuale incremento dei costi determinato dalla presentazione, in via preliminare, di alcune sezioni del rapporto di sicurezza

**Popolazione:** 28 stabilimenti (pari al 5% dei 567 stabilimenti di soglia superiore esistenti al 31 dicembre 2014)

**Frequenza:** ogni anno (l'obbligo si applica ai nuovi stabilimenti di soglia superiore, come previsto all'art. 16, comma 1, o agli stabilimenti di soglia superiore, in caso di modifiche con aggravio del rischio di cui all'articolo 18).

In sintesi, l'introduzione degli oneri n. 5 e 6 discende dalla direttiva, mentre il mantenimento degli oneri 7, 8 e 9 deriva da una scelta motivata dell'Amministrazione.

Tenuto conto del costo stimato per ciascun obbligo amministrativo eliminato, si riporta il seguente calcolo dei costi annui complessivi eliminati per tutti gli impianti interessati:

1)  $(100 \text{ €} \times 8.000) : 5 \text{ anni} = - 160.000 \text{ euro/anno}$

2.1)  $(500 \text{ €} \times 222) : 3 \text{ anni} = - 37.000 \text{ euro/anno}$

2.2)  $(25.000 \text{ €} \times 113) : 5 \text{ anni} = - 565.000 \text{ euro/anno}$

2.3)  $(8.000 \text{ €} \times 222) : 2 \text{ anni} = - 888.000 \text{ euro/anno}$

3)  $(50 \text{ €} \times 567) : 5 \text{ anni} = - 5.670 \text{ euro/anno}$

4)  $(25.000 \text{ €} \times 80) : 5 \text{ anni} = - 400.000 \text{ euro/anno}$

**Il risparmio totale conseguito è pertanto stimato pari a 2.055.670 euro per ogni anno.**

Per quanto riguarda i nuovi obblighi amministrativi introdotti, si riporta di seguito il relativo calcolo dei costi annuali complessivi:

5)  $(180 \text{ €} \times 8) : 3 \text{ anni} = + 380 \text{ euro}$

6)  $(150 \text{ €} \times 1112) : 3 \text{ anni} = + 55.600 \text{ euro/anno}$



7) (2000 € x 222) : 2 anni = + 222.000 euro/anno

8) (400 € x 111) = + 44.400 euro/anno

9) (2.000 € x 28) = + 56.000 euro/anno.

Il costo totale degli obblighi informativi introdotti è pertanto stimato pari a 378.380 euro per ogni anno.

Il Bilancio finale complessivo dei costi amministrativi totali relativo al presente intervento regolatorio consente di individuare un risparmio totale stimato pari a 1.677.290 euro per ogni anno.

Per quanto riguarda il Bilancio finale riferito ai soli obblighi eliminati, introdotti o mantenuti dalla normativa nazionale, senza espresso riferimento alle disposizioni di cui alla direttiva, si riporta la tabella seguente:

Obbligo informativo						Costi totali €/anno	
N.	Denominazione	Rivolto a	Costo medio €	Popolazione (attività/stabilimenti)	Frequenza	Introdotti	Eliminati
1	integrazione del documento di valutazione dei rischi per le attività di cui all'allegato A al D.lgs. n. 334/99. in cui sono presenti sostanze pericolose sotto le soglie di cui all'allegato I (obbligo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n.334/99)	Imprese	100	8.000	Ogni 5 anni		- 160.000
4	Predisposizione del rapporto integrato di sicurezza portuale e trasmissione. per l'adozione. all'autorità portuale o marittima ai sensi del D.M. n. 293 del 16/05/2001	Imprese	25.000	80	Ogni 5 anni		- 400.000
7	Riesame e aggiornamento. almeno ogni due anni. del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (DPPIR) previsto al comma 4 dell'articolo 14	Imprese	2.000	222	Ogni 2 anni	+ 222.000	
8	Aggiornamento della Notifica e del modulo informativo nei casi previsti all'articolo 13, comma 7, lett. d), limitatamente alle informazioni di cui alle lettere d), e) f) e g) del comma 2, e di cui al comma 4 dell'articolo 13	Imprese	400	111	Ogni anno	+ 44.400	
9	Predisposizione del Rapporto preliminare di sicurezza per i nuovi stabilimenti. ai sensi dell'articolo 16, comma 1 e per le modifiche degli stabilimenti di soglia superiore di cui all'articolo 13	Imprese	2.000	28	Ogni anno	+ 56.000	
					Saldo	-	237.600



Si evidenzia che il saldo riporta un risparmio finale pari a 237.600 euro, per ogni anno di applicazione dell'intervento regolatorio in esame.

#### **D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio**

Non esistono condizioni o fattori che possano incidere sull'immediata attuazione del nuovo intervento regolatorio. Difatti, dall'attuazione della sua applicazione non scaturiranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività poste a carico delle pubbliche amministrazioni interessate sono già tutte sostanzialmente previste dalla normativa vigente. Si evidenzia, inoltre, che, a tal fine, l'intervento regolatorio in esame specifica in un allegato (allegato I) le tariffe da applicare poste a carico dei gestori degli impianti rientranti nel suo campo di applicazione per coprire gli oneri derivanti delle ispezioni e dei controlli effettuati dalle amministrazioni pubbliche competenti.

#### **SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE**

L'intervento regolatorio è volto a realizzare un quadro normativo più semplice, comprensibile, efficace ed applicabile rispetto a quello precedente. Considerato che il contesto normativo in cui operano le imprese influisce sulla loro competitività e sulla capacità di crescere e creare occupazione, l'obiettivo di una regolamentazione migliore è un elemento importante del partenariato dell'UE per la crescita e l'occupazione (strategia di Lisbona). Per questa finalità è rilevante anche l'inserimento, negli allegati da A ad M all'intervento in esame, delle disposizioni attuative necessarie per la sua immediata applicazione.

L'assetto organizzativo previsto dal presente intervento regolatorio si presenta conforme alle regole della concorrenza del mercato e non avrà ricadute sulla competitività del Paese, tenuto conto che si confermano gli obblighi e divieti previsti a livello europeo e si opera una semplificazione degli oneri amministrativi.

#### **SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

##### **A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto**

I soggetti responsabili dell'attuazione del presente intervento regolatorio sono, in quanto titolari di specifiche funzioni amministrative o di controllo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'interno, le regioni, le province, i comuni, gli organi tecnici nazionali, ISPRA, INAIL, ISS ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed i Comitati tecnici regionali costituiti dal Ministero dell'interno.

##### **B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento**

Il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



### **C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio**

Un costante monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni introdotte dal presente intervento regolatorio sarà assicurato attraverso l'espletamento degli obblighi informativi imposti dallo stesso intervento regolatorio a soggetti pubblici e privati, al fine di informare il Ministero dell'ambiente e la Commissione europea in merito ai vari aspetti rilevanti. Ci si riferisce, in particolare:

- ad adempimenti posti a carico dei gestori degli stabilimenti soggetti alla disciplina di cui al presente intervento, tra i quali: notifiche, attuazione del sistema di gestione della sicurezza, predisposizione dei rapporti di sicurezza e segnalazioni incidenti;
- ad adempimenti posti a carico delle autorità pubbliche competenti, tra i quali: pianificazione di emergenza esterna, controllo dell'urbanizzazione, istruttorie dei rapporti di sicurezza, ispezioni, informazione e consultazione della popolazione ed interventi in caso di incidente rilevante.

Restano ferme le attività di vigilanza e controllo già previste dalle norme vigenti.

### **D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio**

Secondo quanto stabilito all'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n.234, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente intervento regolatorio, potranno essere adottate misure integrative e correttive dello stesso intervento regolatorio.

### **E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della V.I.R.**

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare curerà l'elaborazione della verifica di impatto avvalendosi dei dati forniti dai soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

In particolare, saranno specifico oggetto di valutazione ai fini della VIR, la riduzione del numero degli incidenti rilevanti e la minore gravità delle conseguenze degli incidenti rilevanti soggetti a notifica alla Commissione europea a seguito delle nuove misure introdotte.

## **SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA**

L'intervento regolatorio in esame, come indicato nella Sezione 5, lettera C, mantiene i livelli di regolazione superiori a quelli minimi imposti dalla direttiva già previsti all'articolo 7, comma 4, all'articolo 6, comma 4, agli articoli 9 e 10, comma 2, del decreto legislativo n.334/99.

Si tratta degli oneri relativi agli **obblighi informativi 7, 8 e 9**, di seguito illustrati.

**O.I. 7:** L'articolo 14, comma 4, del presente intervento regolatorio prevede il riesame e, se necessario, l'aggiornamento, almeno ogni due anni, da parte del gestore, del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (DPPIR). L'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/18/UE prevede, invece, nel caso in esame, una periodicità almeno quinquennale.

Il mantenimento della frequenza biennale è motivato dall'esigenza di non abbassare il livello di tutela già assicurato dalla normativa nazionale vigente, considerato che tale normativa è diretta a prevenire il verificarsi di incidenti "rilevanti", suscettibili cioè di causare nell'immediato gravi conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, anche in termini di potenziali ingenti perdite di vite



umane. Tale disposizione è stata, a suo tempo, introdotta nella normativa vigente al fine di garantire un livello di efficacia del sistema di gestione della sicurezza adottato dal gestore ed un livello di adeguatezza ai rischi effettivamente presenti nello stabilimento costanti negli anni.

**O.I. 8:** Per quanto riguarda l'obbligo previsto all'articolo 13, comma 7, si evidenzia che lo stesso recepisce l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/18/UE, che dettaglia i casi in cui il gestore dello stabilimento deve aggiornare la notifica. Per quanto riguarda i casi previsti alla lettera d) del suddetto articolo 13, mentre la corrispondente lettera d) dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva limita l'obbligo di aggiornamento delle informazioni alle variazioni riguardanti le lettere a), b), c) dell'articolo 7, paragrafo 1, (recepte alle corrispondenti lettere dell'articolo 13, comma 2), nell'intervento regolatorio in esame tale obbligo viene esteso alla variazione di tutte le informazioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 13 citato.

Si tratta di una disposizione già introdotta dall'articolo 3, lettera d), del decreto legislativo n. 238/2005, di modifica dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 334/1999, il cui mantenimento è giustificato dalla necessità di garantire che tutte le informazioni contenute nella notifica e nel modulo informativo presentati dal gestore siano mantenute aggiornate al fine di consentire una corretta informazione del pubblico e valutazione, da parte delle autorità competenti, della natura dei rischi determinati dalle sostanze pericolose presenti nello stabilimento e delle conseguenti misure da adottare.

**O.I. 9:** Le disposizioni degli articoli 16 e 20 comma 1, lett. c), del provvedimento in esame mantengono le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, comma 2, del Dlgs. n. 334/99, che prevedono che la presentazione del rapporto di sicurezza, prescritta dalla direttiva, sia effettuata in due fasi, sotto forma di rapporto preliminare e rapporto definitivo, nel caso di nuovi stabilimenti di soglia superiore o di modifiche con aggravio del rischio degli stabilimenti di soglia superiore. Ai sensi della normativa vigente, come confermato con l'intervento regolatorio in esame, la valutazione positiva del rapporto di sicurezza preliminare consente l'avvio dei lavori di costruzione del nuovo stabilimento o del nuovo impianto, mentre la conclusione dell'istruttoria del rapporto di sicurezza definitivo consente l'avvio dell'attività. Il maggior onere dovuto alla presentazione del documento in due fasi è relativo al solo incremento delle attività amministrative di preparazione e presentazione della documentazione conseguente alla previsione della fase preliminare, dal momento che, nel rapporto preliminare di sicurezza vengono solo anticipate delle sezioni del rapporto di sicurezza definitivo, che solo in tale versione finale sarà conforme ai contenuti richiesti dalla direttiva. Si rileva inoltre che l'aver confermato che la elaborazione del rapporto di sicurezza avvenga in due momenti successivi, come già previsto dal decreto legislativo n.334/99, non comporta una duplicazione dell'onere per il gestore per quanto riguarda le attività di predisposizione del rapporto. Nel rapporto preliminare di sicurezza il gestore deve prevedere, infatti, solo parte dei dati e delle informazioni che, ai sensi della direttiva, è tenuto ad indicare nel rapporto di sicurezza. Al contrario, l'aver previsto che l'elaborazione del rapporto di sicurezza avvenga in due fasi, collegate rispettivamente all'avvio della costruzione e dell'attività nel nuovo stabilimento o impianto, può tradursi in un vantaggio per il gestore, che, nel caso in cui l'istruttoria avviata dal CTR per l'esame del rapporto preliminare si concluda con l'indicazione di prescrizioni integrative, può provvedere con un danno economico sicuramente più contenuto di quello che avrebbe dovuto sostenere se la valutazione avesse riguardato il rapporto di sicurezza nel suo complesso, e può in ogni caso avviare la costruzione anche in una fase preliminare, in attesa del completamento del rapporto di sicurezza.

L'articolo 20, comma 1, lett. c), del provvedimento in esame prevede che per gli stabilimenti di soglia superiore, il gestore predisponga il piano di emergenza interna entro un anno dalla data in cui lo stesso stabilimento entra nel campo di applicazione del provvedimento in esame, anziché entro due anni, come previsto dalla direttiva.



Prot: RGS 0027015/2015

Considerato che si tratta di un obbligo una tantum, l'aver solo anticipato il termine per il suo adempimento non comporta un onere aggiuntivo per il gestore.

